



**MODELLO di ORGANIZZAZIONE
e di GESTIONE
(M.O.G.)**

ex Decreto Legislativo n.° 231, 8 giugno 2001

FBS SPA

Redazione

Versione	Data	Descrizione
1°	05/2009	Predisposizione iniziale del documento
2°	01/2010	Allineamento ai nuovi reati entrati in vigore nel corso del 2009
3°	09/ 2011	Allineamento ai nuovi reati entrati in vigore nel corso del 2011
4°	06/ 2012	Allineamento a modifiche organizzative e regolamentari nel corso del primo semestre 2012
5°	05/2013	Allineamento a modifiche organizzative intervenute nel corso del secondo semestre 2012 ed a nuovi reati introdotti da: - DLgs. del 16/07/2012 n.° 109 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.° 172 del 25/07/2012 che ha aggiunto l'art. 25 duo decies sul tema d'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare; - Legge 06/11/2012 n° 190 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.° 265 del 13/11/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione che tra l'altro: (i), ha aggiunto ai reati presupposto quello di corruzione tra privati previsto dall'art. 2635 c.c. nella sua nuova formulazione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto dal nuovo art. 319-quater c.p. che disciplina la concussione per induzione; (ii) ha sostituito il contenuto dell'art. 317 c.p. (che ora disciplina la concussione per costrizione) e dell'art. 318 c.p. (ora rubricato come "corruzione per l'esercizio della funzione").
6°	03/ 2015	Aggiornamento del Modello di Organizzazione e di Gestione a seguito d'intervenute modifiche organizzative, gestionali e di processo nel periodo Giugno 2013 - Novembre 2014.
7°	02/2016	Aggiornamento a seguito di intervenute modifiche: - Legislative: <ul style="list-style-type: none"> • Reato di "Autoriciclaggio" (Legge n.° 186 del 15/12/2014 - Gazzetta Ufficiale n.° 292 del 17/12/2014) - (DLgs. n.° 74 del 10/03/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto") così come modificato dal DLgs. n.° 158 del 24/09/2015 entrato in vigore in data 22/10/2015). • Reati "Ambientali" (Legge n.° 68 del 22/05/2015 - Gazzetta Ufficiale n.° 122 del 28/05/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha introdotto quali "reati presupposto" i cosiddetti "ecoreati": il reato di "inquinamento ambientale", il reato di "disastro ambientale", la fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale e la correlativa ipotesi di pericolo di un loro avveramento, nonché il reato di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".) • Reati "Societari" (L. 69 del 27/05/15 - G.U. n 124 del

	<p>30/05/15 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che, ha reso più severo il trattamento sanzionatorio del reato di associazione mafiosa e di alcuni reati contro la pubblica amministrazione ed ha riformato la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio, sanzionando lo stesso <u>come reato</u> con riguardo sia alle società non quotate che alle società quotate.</p> <ul style="list-style-type: none">• Circolare della Banca d'Italia n.° 288 del 3 aprile 2015 recante la disciplina di vigilanza dei soggetti operanti nel settore finanziario sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, a seguito della riforma del Titolo V TUB, operata con il D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 come successivamente modificato e integrato. <p>- Organizzative:</p> <ul style="list-style-type: none">○ proseguimento dell'implementazione di nuove architetture ICT per efficientare la gestione di dati ed informazioni gestionali (piattaforme "REST" a supporto di reti esterne Legali, Esattori e M.O.s.T.);○ esternalizzazione delle infrastrutture Server e dei relativi presidi di back up con conseguente modifica dei presidi di Business Continuity e Disaster Recovery (progetto "Cloud")○ verifica dei presidi di controllo in materia di antiriciclaggio <p>- Gestionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• acquisizione nuovi mandati gestionali, modifiche ad alcuni mandati già in essere ed acquisizione di posizioni del Portafoglio di Proprietà <p>- Classificazione "Attività Sensibili"</p> <p>- Aggiornamento presupposti e Finalità del Modello, Poteri-Deleghe</p> <p>- ODV: cause di temporaneo impedimento, sospensione.</p> <p>- Attività oggetto di Outsourcing (ex Circolare Banca d'Italia 288/2015)</p>
--	--

INDICE

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.° 231 7

1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti	7
2. I reati previsti dal Decreto	8
3. Le sanzioni comminate dal Decreto	11
4. Condizione esimente della Responsabilità Amministrativa	12
5. Le “Linee Guida” dell’A.B.I.	13

SEZIONE SECONDA: IL MODELLO 14

1. Obiettivi del Modello	14
2. Presupposti e finalità del Modello	14
3. Destinatari del Modello	15
4. Il Sistema dei Controlli Interni.....	15
5. Il Sistema dei Poteri e delle Deleghe.....	16
6. Attività oggetto di esternalizzazione.....	17
7. “Rischi – Reato”, “Attività Sensibili” e “Presidi di Controllo”	17
8. La ripartizione delle “Attività Sensibili”	18
9. Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	19
▪ Attività sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione.....	23
10. Reati Societari.....	27
▪ Attività sensibili ai reati societari.....	30
11. Reati di falsità in monete e delitti con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale	34
▪ Attività sensibili ai reati di falsità in monete, delitti con finalità di terrorismo e delitti contro la personalità individuale.....	35
12. Reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro	37
▪ Attività sensibili ai reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro	37
13. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	39
▪ Attività sensibili Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.	42
14. Reati informatici	47
▪ Attività sensibili Reati informatici	49
15. Reati contro l’Industria e il Commercio.....	53
▪ Attività sensibili ai Reati contro l’Industria e il Commercio.....	54
16. Reati in materia di violazione del diritto d’autore.....	55
▪ Attività sensibili ai reati in materia di violazione del diritto d’autore.....	59
17. Reati di criminalità organizzata.....	61
▪ Attività sensibili ai reati di criminalità organizzata.....	63
18. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.....	65

▪ Attività sensibili ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	65
19. Reati ambientali.....	67
▪ Attività sensibili ai reati ambientali.....	68
SEZIONE TERZA: ORGANISMO DI VIGILANZA.....	71
1. Premessa.....	71
2. Poteri, funzioni e compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	71
3. Cause di temporaneo impedimento, sospensione e decadenza dell'Organismo di Vigilanza.....	73
4. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza.....	75
5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	75
5.1 Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza.....	75
5.1.1 Flussi informativi dell'U.O. Antiriciclaggio.....	76
5.1.2 Flussi informativi dell'U.O. Compliance.....	76
5.1.3 Flussi informativi dell'U.O. Internal Audit.....	76
5.1.4 Flussi informativi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.....	76
5.2 Flussi informativi non periodici verso l'Organismo di Vigilanza.....	76
SEZIONE QUARTA: AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	77
SEZIONE QUINTA: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....	78
SEZIONE SESTA: DESTINATARI DEL MODELLO 231.....	78
SEZIONE SETTIMA: SISTEMA DISCIPLINARE 231.....	78
20. ALLEGATO 1 – “Impatto operativo delle Attività Sensibili 231”.....	80

SEZIONE PRIMA: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.° 231

1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il DLgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “Decreto” o il “DLgs. 231/2001”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, quali le società commerciali, di capitali e di persone, oltreché le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa possa derivare, essendo altresì estese all’ente le medesime cautele e garanzie già previste nel processo penale medesimo.

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, ed è questo proprio l’elemento di novità.

La fattispecie introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira infatti a coinvolgere nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito.

La responsabilità amministrativa in capo all’ente deriva dal compimento delle fattispecie di reato espressamente indicate nel DLgs. 231/2001, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di:

- “**Soggetti Apicali**” (persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo di Unità Organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale)
- ovvero di “**Soggetti Sottoposti**” (persone fisiche che risultino dipendenti e sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati).

La responsabilità dunque sorge nell’ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio della società: non soltanto, quindi, se il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell’interesse dell’Ente.

L’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D.lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

A fini di determinazione dell’effettiva responsabilità in capo all’ente il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente stesso, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati (di cui al successivo paragrafo) da parte dei soggetti espressamente sopra-individuati.

L’Ente, qualora risulti in grado di dimostrare di aver implementato ed efficacemente adottato

un'idonea organizzazione a prevenire la commissione di dette fattispecie di reato, attraverso l'adozione di un efficace ed efficiente **Modello di Organizzazione, gestione e Controllo** (nel prosieguo, M.O.G.) potrà godere del riconoscimento dell'esimente per i reati ascritti, in ordine ai quali resterà salva la responsabilità dei singoli che abbiano fraudolentemente eluso i presidi organizzativi previsti dal M.O.G. stesso.

2. I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente indicati nel DLgs. 231/2001 (e successive modifiche ed integrazioni).

Nel prosieguo è data indicazione dei reati ad oggi contemplati dal Decreto:

2.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (316 *ter* c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (316 *bis* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 – *bis*);
- Concussione (art. 317 c.p.).

2.2 Reati societari introdotti dal DLgs. 61/2002 e reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato (artt. 25 *ter* e 25 *sexies*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 *bis*, 2621 *ter* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- Abuso di informazione privilegiata (art. 184, DLgs. n.° 58 del 24 febbraio 1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185, DLgs. n. 58 del 24 febbraio 1998);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.).

2.3 Reati di falsità in monete, delitti con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale (artt. 25 bis, 25 quater, 25 quater 1 e 25 quinquies):

- Reati di falsità in monete di cui all'art. 25 bis DLgs. 231/01;
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 quater DLgs. 231/01;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui l'art. 25 quater 1;
- Reati contro la personalità individuale di cui l'art. 25 quinquies DLgs. 231/01:
 - Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto (art. 600 quater c.p.);
 - Pornografia minorile virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
 - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2 DLgs. 109/2012).

2.4 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge n. 81/2008 (art. 25 septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

2.5 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dalla Legge n. 231/2007 e modificato dall'art. 3 comma 5 (art. 25 octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

2.6 Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge n. 48/2008 (art. 24 bis):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cp);
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

2.7 Delitti contro l'Industria e il Commercio (art. 25-bis.1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).

2.8 Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies):

- Riproduzione, trascrizione, recita in pubblico, diffusione, vendita o messa in vendita o messa altrimenti in commercio di un'opera altrui o rivelazione del contenuto prima che sia reso pubblico, o introduzione e messa in circolazione nello Stato di esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- Messa a disposizione del pubblico, mediante un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- Rappresentazione, esecuzione o recita in pubblico o diffusione, con o senza variazioni od aggiunte, di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale;
- Riproduzione di un numero di esemplari o esecuzione o rappresentazione di un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- Ritrasmissione su filo o per radio o registrazione in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercio di dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

2.9 Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter):

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

2.10 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies):

- Induzione della persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili in un procedimento penale (art. 377 bis c.p.).

2.11 Reati ambientali (art. 25 undecies):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Inquinamento ambientale;
- Disastro ambientale;
- Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi;
- Associazione a delinquere comune e mafiosa aggravata;
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Attività di Gestione di rifiuti non autorizzata;
- Bonifica dei siti;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
- Inquinamento colposo;
- Inquinamento doloso.

3. Le sanzioni comminate dal Decreto

Nel prosieguo è riportato il sistema sanzionatorio previsto dal DLgs. n. 231/2001 ed applicato in conseguenza dell'accertata responsabilità derivante dalla commissione dei reati sopra descritti:

- sanzioni interdittive;
- sanzioni pecuniarie;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive (non irrogabili a fronte della commissione dei reati societari ex art. 25 *ter* e degli abusi di mercato ex art. 25 *sexies*), sono riconducibili a:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. Condizione esimente della Responsabilità Amministrativa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del DLgs. 231/2001, l'ente non risponde per i reati ascritti qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un Modello di Organizzazione, gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello curandone il relativo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza" o "Organismo di Controllo"); si precisa che l'obbligo dell'Organismo di Vigilanza di aver cura dell'aggiornamento del Modello Organizzativo si sostanzia nella assunzione di iniziative, tramite un comportamento attivo e non meramente passivo, affinché l'organo dirigente provveda a dare corso agli aggiornamenti dello stesso al fine di mantenere nel tempo la sua adeguatezza e la sua efficacia, sia avuto riguardo alla normativa applicabile (esempio: introduzione di nuovi reati) sia avuto riguardo all'organizzazione dell'Ente ed alle linee di prodotto attive. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza dovrà farsi parte diligente affinché il Consiglio di Amministrazione provveda in tal senso almeno tutte le volte in cui siano introdotti dalla normativa nuove ipotesi di reato; siano intervenute delle modifiche nell'organizzazione dell'Ente e nelle linee di prodotto attive tali da modificare, anche potenzialmente, il perimetro di intervento previsto nel Modello, la sua adeguatezza e la sua efficacia; si verifichino delle violazioni del Modello stesso;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello stesso;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

L'adozione del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo (M.O.G.) consente, dunque, l'esimente dall'imputazione di responsabilità amministrativa prevista in capo all'ente. Tuttavia la sola adozione del Modello da parte dell' "organo dirigente" dell'ente (da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione) non pare efficace ad escludere detta responsabilità, risultando necessaria anche l'adozione effettiva ed efficace dello stesso.

Il DLgs. 231/01 individua specifiche caratteristiche volte a definire l'efficacia del Modello. Nella fattispecie esso deve:

- individuare le attività ("*attività sensibili*") nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal DLgs. 231/01;
- prevedere specifici presidi organizzativi di controllo ("*protocolli di controllo*") atti a pianificare ed attuare le decisioni dell'ente in relazione alla prevenzione dei reati;
- definire le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- illustrare gli obblighi d'informazione nei confronti dell'organismo ("*Organismo di Vigilanza*" o "*Organismo di Controllo*") deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

Il Decreto Legislativo 231/01, con riguardo all'effettività del M.O.G., richiede:

- la verifica periodica e la modifica del Modello, nel caso in cui siano evidenziate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero siano intervenuti mutamenti organizzativi nell'ente, ovvero modifiche legislative;
- l'adozione di un "sistema disciplinare" idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Modello.

5. Le "Linee Guida" dell'A.B.I.

L'art.6 del DLgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, gestione e Controllo possa essere adottato sulla base di "*Codici di Comportamento*" predisposti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli enti comunicate al Ministero di Grazia e Giustizia che, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare entro 30gg. le debite osservazioni.

Le *Linee Guida* elaborate dalle Associazioni di categoria non hanno carattere vincolante ed i principi da queste individuati rappresentano solo un quadro di riferimento.

Al riguardo A.B.I., a fini di un Modello efficace ed idoneo a prevenire i reati contemplati dal Decreto, attribuisce specifico risalto ai principi di trasparenza e correttezza, indicando:

- a) le attività nel cui ambito possano essere ricondotti i reati presupposti;
- b) la previsione di specifiche procedure interne atte a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) le modalità di gestione delle risorse finanziarie per impedire la commissione dei reati;
- d) l'adozione di un "*Codice Etico*";
- e) la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

- f) l'introduzione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei "Presidi di Controllo" indicati nel M.O.G.;
- g) le specifiche di comportamento da adottarsi dai "Soggetti Sottoposti" all'altrui direzione o vigilanza, inclusi collaboratori esterni con vincolo di parasubordinazione.

SEZIONE SECONDA: IL MODELLO

1. Obiettivi del Modello

FBS SPA è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro del proprio Personale ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello" o "M.O.G.") idoneo a prevenire l'eventuale commissione di comportamenti illeciti da parte di amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun ente, FBS SPA ha reputato di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto realizzando un progetto d'analisi dei propri presidi organizzativi, gestionali e di controllo a fini di verifica ed eventuale integrazione dell'aderenza di principi comportamentali, processi e procedure interne alle finalità espresse dal Decreto.

Attraverso l'adozione e l'applicazione di tale Modello, FBS SPA intende:

- determinare nei Destinatari del Modello, definiti nel prosieguo, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, nella commissione di illeciti passibili anche di sanzioni penali comminabili nei loro confronti e di sanzioni amministrative irrogabili direttamente in capo alla Società;
- ribadire che eventuali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da FBS in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contrarie alle disposizioni normative ed ai principi etici a cui la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire un intervento tempestivo volto a prevenire e contrastare la commissione dei reati tramite un'azione di monitoraggio sulle "attività sensibili".

2. Presupposti e finalità del Modello

La Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative irrogabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne
- vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società, in linea con la Capogruppo, intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

3. Destinatari del Modello

Le disposizioni del Modello sono, dunque, vincolanti per gli amministratori, il personale dirigente che opera in nome e per conto della Società, i lavoratori subordinati, i collaboratori esterni e, in particolare, per coloro che svolgono attività identificate a rischio di reato, opportunamente formati ed informati in relazione ai contenuti del Modello.

Nell'ambito dei rapporti a vario titolo instaurati con Soggetti terzi, FBS prevede la preliminare sottoscrizione per accettazione dei contenuti e delle previsioni di cui al M.O.G. ed al Codice Etico da parte di Personale/ Legali affidatari/ Società esattoriali/ Fornitori). In particolare, per quanto attiene i fornitori, è prevista la raccolta di una dichiarazione dei stessi in cui si dà atto di aver preso attenta ed integrale visione del M.O.G. e del Codice Etico disponibili sul sito internet di FBS e di impegnarsi a rispettarlo.

4. Il Sistema dei Controlli Interni

Nella predisposizione del Modello, FBS ha considerato la valenza del proprio Sistema di Controllo Interno (nel prosieguo, S.C.I.), allo scopo ultimo di verificare se esso sia anche idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto in corrispondenza delle "attività sensibili" identificate.

Il Sistema dei Controlli Interni (S.C.I.) coinvolge ogni attività svolta da FBS, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto d'interesse tra Organi ed Unità Organizzative di controllo ed operative.

In generale, l'attuale S.C.I. di FBS deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, informativi e di conformità:

- obiettivo operativo. Efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse disponibili, nella protezione da perdite e nella salvaguardia del patrimonio aziendale assicurando che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi di FBS;
- obiettivo informativo. Predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili volti a supportare il processo decisionale interno ed esterno all'organizzazione aziendale;

obiettivo di conformità. Esecuzione delle attività previste in adempimento alle leggi ed ai regolamenti, ai requisiti prudenziali e alle procedure aziendali interne.

In particolare, il S.C.I. consta di:

- Organismo di Vigilanza ed impianto Organizzativo ex DLgs. 231/2001 (Modello di Organizzazione e Gestione, Codice Etico, Sistema Disciplinare ex DLgs. 231/01, Procedura di Comunicazione con Organismo di Vigilanza);
- Organo con funzione di controllo (ex Circolare 288/2015) - Collegio Sindacale;
- Struttura Organizzativa formalizzata con chiara attribuzione di responsabilità;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- Procedure e comunicazioni di servizio;
- Sistemi e flussi informativi contraddistinti dal principio di “segregazione di funzioni”;
- Sistema di controllo di gestione e di reporting;
- Protocolli di comunicazione interna (orizzontale e verticale);
- Formazione del personale.

Il presidio in ordine al corretto funzionamento del S.C.I. è nel prosieguo declinato:

- **Controlli di I° Livello (controlli di linea).** Svolti dalle singole U.O. con riguardo ai processi di cui risultano responsabili gestionalmente, al fine ultimo di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- **Controlli di II° Livello (controlli sul rischio di riciclaggio, sulla gestione del rischio e sul rischio di conformità).** Svolti da strutture dedicate quali U.O. Antiriciclaggio e S.O.S., U.O. Risk Management (internalizzata per intervenuto allineamento alle previsioni di Vigilanza ex Circolare 288/2015) ed U.O. Compliance (costituita per intervenuto allineamento alle previsioni di Vigilanza ex Circolare 288/2015);
- **Controlli di III° Livello (controlli interni).** Svolti dall’U.O. Internal Audit per il tramite di una struttura dedicata e mediante attività di verifica del grado di efficacia ed efficienza dei presidi posti in essere a mitigazione dei rischi inerenti i processi aziendali.

FBS SPA, pur nella consapevolezza che il proprio S.C.I. sia teso a presidiare anche il rischio di commissione dei reati di cui al DLgs. 231/01, ha reputato comunque opportuno analizzare i presidi organizzativi interni di organizzazione, gestione e controllo per ottimizzare l’aderenza ai principi ed alle finalità espresse dal Decreto.

5. Il Sistema dei Poteri e delle Deleghe

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, delegando proprie specifiche attribuzioni a specifici profili ad esso interni (Presidente, Consiglieri Delegati, Direttore Generale), determinandone i relativi poteri.

In particolare, detti poteri e deleghe sono da esercitarsi nel rispetto dei limiti di Statuto e nell’ambito delle strategie, degli indirizzi e dei piani espressi dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, che viene esercitata attraverso un processo trasparente, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal “sub delegato”.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà.

Parimenti, sono conferite specifiche procure in capo a profili esterni al Consiglio di Amministrazione, coinvolti nella gestione caratteristica.

6. Attività oggetto di esternalizzazione

Il M.O.G. 231 di FBS SPA prevede l'analisi di talune attività che, in tutto o in parte, risultano esternalizzate come meglio specificato nel documento “*Mappatura delle Funzioni Esternalizzate*”. L'esternalizzazione di attività aziendali è realizzata in conformità alle prescrizioni in materia delle Autorità di Vigilanza prevedendo il perfezionamento, nei tempi previsti dalla normativa, di specifici contratti che consentono alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

Nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.° 288/2015 i contratti di *outsourcing* devono prevedere:

- descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- modalità di erogazione dei servizi;
- specifici livelli di servizio (S.L.A.);
- poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi del patrimonio informativo e della sicurezza delle transazioni;
- obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- facoltà di FBS di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer di:
 - o norme legislative/ di Vigilanza che possano comportare sanzioni a carico di FBS;
 - o obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti nel M.O.G. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società nonché del Codice Etico

Il Consiglio di Amministrazione monitora, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio e con il supporto delle U.O. incaricate internamente, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dagli outsourcer.

7. “Rischi – Reato”, “Attività Sensibili” e “Presidi di Controllo”

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto prevede espressamente che il M.O.G. adottato dall'ente individui le attività aziendali (“attività sensibili”) nel cui ambito possano essere potenzialmente ricondotti i c.d. “rischi – reato” previsti dal DLgs. 231/01 ed a fronte delle quali definire opportuni “presidi di controllo” a mitigazione delle stesse.

Nella fattispecie, il presidio dei rischi rivenienti dal DLgs. n. 231/2001 è assicurato dal presente documento (“M.O.G.”) e dal sotteso impianto (“impianto 231”) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. In particolare:

- contesto normativo di riferimento
- attività “sensibili” nell'ambito delle quali possa verificarsi il rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto e le regole di controllo volti a prevenirli
- ruolo-responsabilità delle strutture coinvolte nell'adozione e nell'attuazione del M.O.G.
- Codice Etico
- Organismo di Vigilanza: ruolo-compiti-responsabilità-flussi informativi
- sistema sanzionatorio 231

- attività di formazione ed informazione
- attività aziendali ed i principi di comportamento e (attività “sensibili”).

In tale contesto è stata, dunque, condotta l’analisi di dette “attività sensibili” (e, preventivamente i c.d. “processi strumentali”) giungendo a valutare il grado di efficacia ed efficienza dei relativi presidi di controllo (organizzativi, procedurali, ecc.) posti in essere e, quindi, la relativa idoneità alla mitigazione dei rischi.

I presidi individuati sono stati confrontati con le esigenze espresse dal Decreto, allo scopo di individuare eventuali carenze del sistema esistente. Laddove ritenuti non adeguati, il FBS ha provveduto ad individuare gli opportuni interventi correttivi, pur alla luce degli esistenti aspetti di natura operativa.

FBS SPA è giunta, dunque, a definire specifici “protocolli di controllo” a presidio dei “rischi – reato” inerenti le “Attività sensibili” individuate, anche alla luce delle modifiche organizzative intervenute a caratterizzare la Struttura Organizzativa.

Viene nel prosieguo riportata la **Tabella** contenente le risultanze emerse al termine delle valutazioni sulla **Probabilità di Commissione dei Reati e sul Grado d’idoneità dei Presidi di Controllo** (per un’analisi più approfondita si rimanda ai successivi paragrafi del presente documento).

		Grado d'idoneità dei Presidi di Controllo			
		Adeguito	Parzialmente Adeguito	In prevalenza inadeguato	Inadeguato
Probabilità di commissione del reato	Basso	66	0	0	0
	Medio	0	0	0	0
	Alto	0	0	0	0
		Rischio Alto	Rischio Medio	Rischio Basso	

Tabella 1: *Mappa dei Rischi – Reato “231”*

8. La ripartizione delle “Attività Sensibili”

Allo scopo di meglio adattare il Modello 231 alle specificità dell’Ente ottimizzandone la capacità di prevenzione dei potenziali “rischi-reato” è stata definita una ripartizione delle sopra-individuate n.º 66 “attività sensibili” classificandone il grado di “*impatto operativo*” (*alto/ medio/ basso*) in funzione di: numero di risorse allocate, effort richiesto per lo svolgimento, impatto sulla complessiva operatività.

Quanto sopra è stato definito in base ad un approccio di “quality assessment” per il cui dettaglio si rimanda all’Allegato 1 del presente documento. Nel prosieguo la sintesi:

Attività Sensibili Mappate	66
Attività Sensibili con Rischio Residuo 231 "ALTO"	0
Attività Sensibili con Rischio Residuo 231 "MEDIO"	0
Attività Sensibili con Rischio Residuo 231 "BASSO"	66
Impatto Operativo "Alto"	28
Impatto Operativo "Medio"	19
Impatto Operativo "Basso"	19

Tabella 2: Ripartizione delle "Attività Sensibili" sulla base dell'impatto operativo

9. Reati contro la Pubblica Amministrazione

Il presente capitolo individua in modo specifico, le condotte criminose che possono comportare il rischio della realizzazione di reati nei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

Si provvede, qui di seguito, a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dagli art. 24 e 25 del DLgs. 231/01.

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Il delitto si consuma allorché chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico italiano o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti a condizioni agevolate e destinati ad attività di interesse pubblico, non li destini, anche solo in parte, al fine per cui sono stati erogati, entro il termine stabilito dal provvedimento di erogazione o, in mancanza, desumibile dal suo scopo. Il reato si consuma anche con condotta meramente omissiva, cioè anche con condotta di inerzia dell'agente senza che il denaro sia impiegato altrimenti.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

La fattispecie di reato si consuma allorché la Società, mediante presentazione di dichiarazioni o documentazione false ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee a sostegno dell'economia o di attività produttive.

Art. 317 c.p. Concussione

Il reato è proprio del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno, con violenza o minaccia, esplicita o implicita, a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo (cioè la Società), denaro o altra utilità.

La legge 69/2015 ha incluso fra i "soggetti attivi" del reato di concussione anche gli "incaricati di un pubblico servizio".

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il reato è proprio del Pubblico Ufficiale (o dell'Incaricato di pubblico servizio ex art. 320 c.p.) che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico potrà estrinsecarsi, ad esempio, nell'accettare denaro o regalie per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Commette il reato in rubrica il Pubblico Ufficiale (o dell'Incaricato di pubblico servizio ex art. 320 c.p.) che, per omettere, ritardare o per avere omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico potrà essere integrata, ad esempio, con l'accettazione di denaro o regalie per garantire l'aggiudicazione di una gara.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

Il reato di cui all'art. 319 c.p. è aggravato se il fatto del Pubblico Ufficiale (o dell'Incaricato di pubblico servizio) abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale egli appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

La fattispecie si realizza se i fatti di cui agli artt.li 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una Parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ad esempio: l'Ente è coinvolto quale parte in un procedimento e, per ottenere un vantaggio nello stesso, promette denaro o altra utilità ad un Giudice, CTU o testimone.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto integrare il reato anche le dazioni di denaro o altra utilità sussequenti al compimento dell'atto, se questo sia comunque finalizzato a favorire o danneggiare una parte nel processo.

Costituiscono circostanze aggravanti la condanna ingiusta di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni e la condanna ingiusta di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

La fattispecie si perfeziona qualora il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio, abusando della propria autorità o dei propri poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In questo caso l'attività del funzionario pubblico sarà persuasiva o suggestiva nei confronti del privato, non coercitiva come nell'ipotesi di cui all'art. 317 c.p..

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Nelle ipotesi di cui agli artt.li 318, 319, 319 bis, 319 ter è punito altresì colui che dà o promette denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di pubblico servizio.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Il reato si configura qualora:

- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità rivolta dal privato al P.U. o all' Incaricato di p.s. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri non sia accettata dal P.U. o dall'Incaricato di p.s.;
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità rivolta dal privato al P.U. o all' Incaricato di p.s. per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio non sia accettata dal P.U. o dall'Incaricato di p.s.;
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità sollecitata dal P.U. o dall'Incaricato di p.s. per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni non sia accettata dal privato;

- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità sollecitata dal P.U. o dall'Incaricato di p.s. per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, non sia accettata dal privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Il reato si perfeziona qualora chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

E', questa, una ulteriore ipotesi di truffa aggravata, che ricorre nel caso in cui si vogliano ottenere tributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Il delitto è commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

▪ **Modifiche alla disciplina sanzionatoria di reati contro la Pubblica Amministrazione apportate dalla Legge 69/2015.**

- Per il reato di **corruzione propria**, sono salite a sei e dieci anni le pene minima e massima; sono aumentate - sempre negli stessi termini - le pene per i pubblici ufficiali che **omettono o ritardano un atto d'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio**, in cambio di denaro o altro o ne accettano la promessa per sè o per un terzo.
- Per il delitto di **corruzione in atti giudiziari** è aumentata di due anni la pena, che andrà da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici anni di reclusione.
- Nel caso di **corruzione per induzione**, la pena minima è passata da tre a sei anni e la massima da otto a dieci anni e sei mesi.
- Per il delitto di **abuso d'ufficio** la pena è rimasta fissata da uno a quattro anni, rientrando quindi nella previsione dei reati di particolare tenuità di cui al d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28. Per il **peculato**, la pena massima è passata da dieci anni a dieci anni e sei mesi.
- Sotto il profilo delle **pene accessorie**, l'interdizione dall'esercizio di una professione per chi viene condannato è passata a tre mesi per il minimo e a tre anni per il massimo.
- Previsto (ex art. 323 - bis c.p.) uno **sconto di pena da un terzo a due terzi**, a favore di chi, condannato per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p., si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri corresponsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.
- Sotto il profilo processuale, chi è accusato di aver commesso il reato di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato potrà accedere al **patteggiamento** della pena solamente se restituirà il prezzo del profitto del reato.
- Anche la richiesta di **sospensione condizionale della pena**, per i condannati dei reati di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione e in atti giudiziari, induzione indebita e peculato sarà subordinata alla completa restituzione del profitto del reato.
- Con la **sentenza di condanna** ai medesimi reati inoltre, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui quest'ultimo appartiene, ovvero, nel caso di cui all'art. 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

- Previsto un aumento della metà dei tempi entro cui la prescrizione agisce sui reati di corruzione.

▪ **Attività sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione**

I reati di cui agli art. 24 e 25 del DLgs. 231/01 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tenuto conto delle dimensioni della struttura e dell'operatività dell'azienda e dei rapporti che intrattiene con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio, sono state individuate, in sede di valutazione, per ciascuna Area aziendale, "le attività sensibili alla commissione dei reati" (art. 6 DLgs. 231/01).

Nell'ambito delle attività censite, una particolare attenzione deve essere posta a:

1. Rapporti con i Giudici
2. Rapporti con le Cancellerie dei Tribunali
3. Rapporti con i Curatori fallimentari
4. Rapporti con Soggetti diversi (consulenti tecnici, delegati alle vendite nominati dal giudice - notai, commercialisti, avvocati) per procedure esecutive
5. Vendita di beni nel corso di procedura fallimentare a trattativa privata
6. Insinuazione nel passivo
7. Riparto quote da procedura concorsuale ed esecutiva
8. Utilizzo documentazione fascicolo di parte
9. Rapporti con P.A. in relazione alla gestione di un immobile
10. Rapporti con CTU (Consulente Tecnico d'ufficio) nell'effettuazione della perizia
11. Rapporti con Banca d'Italia
12. Rapporti con Garante della Privacy
13. Rapporti con Arbitro Bancario e Finanziario
14. Rapporti con Polizia Giudiziaria
15. Attività di valorizzazione dei cespiti posti a garanzia di crediti ipotecari oggetto di riscossione, effettuata da parte della Rete M.O.s.T. di FBS Real Estate Spa mediante partecipazione ad aste
16. Rapporti con Guardia di Finanza
17. Rapporti con Organi di Polizia
18. Assunzione di Personale Dipendente e/o instaurazione di rapporti Consulenti
19. Accesso a finanziamenti regionali per contributi a contratti di tirocinio
20. Gestione della Cassa
21. Affidamento incarico per attività giudiziale ad avvocati che rivestano anche il ruolo di Curatore Fallimentare o di Professionisti delegati alla vendita in procedure immobiliari.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all'interno di FBS è stata valutata come "**probabilità bassa**", il verificarsi delle seguenti tipologie di reato:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV ("Organismo di Vigilanza") e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Proba bilità di commi ssione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ¹ :
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</p>	B	<p>CdA/ Amministratori</p> <p>U.O. Leader di Portafoglio</p> <p>U.O. Gestionali</p> <p>U.O. Centrale Rischi (Anagrafe Tributaria)</p> <p>U.O. Amministrative</p> <p>U.O. Legale/ Affari Generali & Reclami</p> <p>U.O. Antiriciclaggio e SOS</p>	<p>Rapporti con Giudici</p> <p>Rapporti con Cancellerie di Tribunali</p> <p>Rapporti con Curatori fallimentari</p> <p>Rapporti con Soggetti diversi (consulenti tecnici, delegati a vendite nominati dal giudice - notai, commercialisti, avvocati) in procedure esecutive</p> <p>Vendita di beni in procedura fallimentare a trattativa privata</p> <p>Insinuazione nel passivo</p> <p>Riparto quote da procedura concorsuale ed esecutiva</p> <p>Utilizzo documentazione fascicolo di parte</p> <p>Rapporti con P.A. in relazione alla gestione di un immobile</p> <p>Rapporti con CTU (Consulente Tecnico d'ufficio) nell'effettuazione della perizia</p> <p>Rapporti con Banca d'Italia</p> <p>Rapporti con Garante della Privacy</p>	<p>Codice Etico;</p> <p>Sistema Disciplinare 231/2001;</p> <p>Manualistica Organizzativa Interna e sottesi flussi informativi;</p> <p>Sistema di poteri e deleghe;</p> <p>Deleghe operative;</p> <p>Formalizzazione/ richiesta approvazione proposte di chiusura;</p> <p>Budget previsioni d'incasso;</p> <p>Valori di perizia caricati nel sistema gestionale;</p> <p>Revisione periodica dei valori immobiliari;</p> <p>Revisione congiunta con clienti/parti terze;</p> <p>Controlli di Linea;</p> <p>Blocchi di sistema per consentire l'adeguato utilizzo dei Tassi Soglia;</p> <p>Elenco aggiornato Destinatari di comunicazioni Tassi Soglia Trimestrali;</p> <p>Gestione MEM;</p> <p>Censimento dei curatori e dei Legali in AS400;</p> <p>Reportistica periodica e analitica;</p> <p>Segregazione delle responsabilità;</p> <p>Verifiche su differenze tra perizia-valore di vendita-CTU;</p> <p>Comunicazione contestuale, a scopo di reciproco controllo, tra FBS e organi della procedura;</p> <p>Profili deputati ai rapporti con Soggetti istituzionali e con soggetti a cui la Legge attribuisce autorità di controllo;</p>	A

¹ Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ¹ :
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>	B	<p>U.O. Personale ed Economato</p> <p>U.O. Amministrazione del Personale</p> <p>U.O. Internal Audit</p> <p>U.O. Loan Accounting</p> <p>Rete M.O.s.T.</p> <p>U.O. Monitoraggio Flussi Rete FBS Real Estate Spa</p> <p>U.O. Gestione Attività Giudiziali</p>	<p>Rapporti con Arbitro Bancario e Finanziario</p> <p>Rapporti con Polizia Giudiziaria</p> <p>Attività di valorizzazione dei cespiti posti a garanzia di crediti ipotecari oggetto di riscossione, effettuata da parte della Rete M.O.s.T. di FBS Real Estate Spa mediante partecipazione ad aste</p> <p>Rapporti con GdF</p> <p>Rapporti con Organi di Polizia</p> <p>Assunzione di Personale Dipendente e/o instaurazione di rapporti Consulenti</p> <p>Accesso a finanziamenti regionali per contributi a contratti di tirocinio</p> <p>Gestione della Cassa</p> <p>Affidamento incarico per attività giudiziale ad avvocati che rivestano anche il ruolo di Curatore Fallimentare o di Professionisti delegati alla vendita in procedure immobiliari.</p>	<p>Autenticazione firme di quietanze di pagamento richieste dai Tribunali;</p> <p>Definizione in AS400 di specifiche di pagamento richieste dai Tribunali;</p> <p>Procedura Acquisti (in linea con i requisiti sulle Funzioni Operative Importanti Esternalizzate - Circolare 288/ 2015);</p> <p>Procedura Spese;</p> <p>Procedura Gestione Cassa;</p> <p>Procedura controllo rimborsi spese;</p> <p>Monitoraggio fatturazione passiva, verifica periodica dei costi per spese varie, generiche, di rappresentanza, provvigioni, note spese, rimborsi;</p> <p>Limiti d'importo oltre cui il Personale autorizzato può chiedere il reintegro di cassa presso Sede Legale/ Filiali;</p> <p>Sistema di poteri e deleghe di spesa indicate in Statuto/ delibere di CDA/ visura camerale della Società/ procure speciali;</p> <p>Procedura di assunzione (integrata con specifiche inerenti eventuali rapporti tra candidati e soggetti "sensibili");</p> <p>Procedura di richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;</p> <p>Risposte a richieste di Organi Ispettivi, Garante Privacy, A.B.F.;</p> <p>Monitoraggio dell'affidamento d'incarichi per attività giudiziale ad avvocati che rivestano anche il ruolo di Curatore Fallimentare o di Professionisti delegati alla vendita in procedure immobiliari;</p> <p>Tracciabilità del work flow autorizzativo e consuntivo di gestione cassa</p> <p>Attività di valorizzazione di cespiti ipotecari a garanzia di crediti ipotecari oggetto di riscossione, effettuata da parte della Rete M.O.s.T. di FBS Real Estate Spa mediante partecipazione ad aste.</p>	A

10. Reati Societari

Nel prosieguo vengono indicati i reati riconducibili alle fattispecie “**Reati societari**” ed “**Abuso d’informazione privilegiata e manipolazione del mercato**” da cui possa derivare un’eventuale responsabilità amministrativa dell’ente (artt. 25 ter, 25 sexies, DLgs. 231/2001 e successive modifiche/ integr.) a cui aggiungere le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone (art. 110 c.p.).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

- False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis, 2621 ter c.c.)

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei socio dei creditori”) gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla Legge, consapevolmente **espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Le falsità o le omissioni possono riguardare anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità si applica la pena da sei mesi a tre anni. Quando i fatti ex art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal 2° comma ex art. 1 del R.D. del 16/03/1942 n.° 267, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 del C.P., il Giudice valuta in modo prevalente l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Nella nuova formulazione del reato di falso in bilancio è stato eliminato ogni riferimento alle voci oggetto di valutazione, (la versione precedente così recitava:

“**....espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione**”. Nella nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali in sostanza, si indica come reato la falsa rappresentazione di “fatti materiali”.

Tuttavia, non si può non tener conto del fatto che, successivamente all’intervenuta modifica legislativa, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già espresso sul punto orientamenti interpretativi tra loro contrastanti.

Invero, la V Sezione della Corte di Cassazione (12 novembre 2015, n. 3355, Pres. Nappi, Rel. Bruno, ric. Giovagnoli), in difformità dalla precedente pronuncia della stessa Sezione (30 luglio 2015, n. 33774, Pres. Alberti, Rel. Miccoli, ric. Crespi) ha ritenuto che – anche a seguito della riforma dell’art. 2621 c.c. avvenuta ad opera della legge n. 69 del 2015 – resti inalterata la rilevanza penale del c.d. falso valutativo.

Sarà pertanto necessario attendere l’esito della decisione delle Sezioni Unite alle quali in data 9 febbraio 2016 con ordinanza n. 676 la V Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso il seguente quesito: “*Se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 L. n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando “le false comunicazioni sociali”, non ha*

riportato l'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni", abbia determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie".

La nuova fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. – relativo alle sole società non quotate – è **perseguibile d'ufficio**. Occorre considerare che, oltre all'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, saranno perseguibili d'ufficio anche le omissioni dei medesimi fatti la cui comunicazione sia imposta dalla legge; da ciò discende il rischio di incorrere nella punibilità della condotta ad esempio con riferimento ad omissioni relative all'enunciazione di accordi fuori bilancio, che l'art. 2427 n. 22-ter c.c. impone di illustrare nella nota integrativa con indicazione dell'effetto patrimoniale, finanziario ed economico se i rischi, ma anche i benefici, sono significativi ovvero anche con riferimento alle garanzie prestate (ed, in particolare, a quelle con parti correlate), che devono essere non solo oggetto di specifica esposizione nei conti d'ordine, ma anche debitamente commentate all'interno della nota integrativa.

Esiste solamente un'eccezione alla perseguibilità d'ufficio, prevista in particolare dal nuovo art. 2622-bis, comma 2, c.c., che disciplina i fatti di lieve entità.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le falsità o le omissioni possono riguardare anche beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**
Il reato consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli Amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi sociali, ovvero alla società di revisione, con ciò causando danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**
Il reato consiste nella restituzione (anche simulata) dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fatta eccezione per il caso di legittima riduzione di capitale sociale.
- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

• **Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc)**

Il reato consiste nell'acquisto/ sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante con lesione all'integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale e le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato consiste in riduzioni di capitale sociale o fusioni o scissioni con danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

▪ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

Il reato si configura quando, in una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del DLgs. 58/98 o in un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del DLgs. 385/1993 e del DLgs. 58/98, si violano gli obblighi previsti dall'articolo 2391 comma 1 c.c. (obbligo di comunicazione di eventuali interessi degli amministratori nelle operazioni sociali)

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si perfeziona quando, anche solo in parte, viene formato o aumentato il capitale sociale mediante attribuzione di azioni/ quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

• **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato consiste nella ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento di creditori o accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando loro un danno. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

La società risponde per il "lato attivo" della corruzione, cioè viene sanzionata la società nel cui interesse o a vantaggio della quale, un Soggetto apicale ovvero un sottoposto, dà o promette denaro o altra utilità ad altri soggetti che dirigono un ente privato o che vi lavorano e, precisamente, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Il reato corruttivo si consuma solo se la condotta corruttiva ha cagionato un danno alla società. Ai fini di responsabilità della società ai sensi del DLgs. 231 occorre che il soggetto apicale o un sottoposto abbia agito nell'interesse o a vantaggio della società

(intendendosi comunemente per “vantaggio” la concreta acquisizione di un’utilità economica, mentre con “interesse” anche soltanto la finalizzazione del reato a quella utilità). Il reato si configura con riguardo a due distinte società: l’una che ha al suo interno il corruttore e l’altra che ha al suo interno il soggetto corrotto; è sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore e che ha ottenuto un indebito vantaggio.

- **Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato è commesso da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato prevede la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o altri artifici atti ad un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale dell’azienda. La fattispecie si differenzia dall’abuso d’informazioni privilegiate e manipolazione del mercato poichè ha ad oggetto strumenti finanziari non quotati.

- **Ostacolo all’esercizio di funzioni di Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638, commi 1, 2 c.c.)**

L’ipotesi di reato sanziona il caso in cui nelle comunicazioni rivolte alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle dette funzioni di vigilanza, vengano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultati con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Abuso d’informazione privilegiata (art. 184 DLgs. n. 58 del 24 febbraio 1998)**

Integra il reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di attività lavorativa, una professione o funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

- **Manipolazione di mercato (art 185 DLgs n. 58 del 24 febbraio 1998)**

Integra il reato chiunque diffonda notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare la sensibile alterazione di prezzo di strumenti finanziari.

- **Attività sensibili ai reati societari**

In considerazione dell’assetto societario, della struttura organizzativa e dell’operatività, sono state valutate, per ciascuna Area aziendale, “le attività nel cui ambito possono essere commessi reati” di cui all’artt. 25 *ter* e 25 *sexies* del DLgs. 231/01.

Nell’ambito delle attività censite, una particolare attenzione deve essere posta a:

1. Predisposizione del bilancio
2. Segnalazioni di vigilanza
3. Gestione contabile
4. Gestione della fatturazione
5. Processo di svalutazione crediti
6. Verifiche da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
7. Processo di verifica: pianificazione visite-predisposizione di documentazione richiesta
8. Gestione pagamento dividendi
9. Verifiche ispettive da parte degli Organi di Vigilanza
10. Visite ispettive da parte della GdF per indagini e raccolta documentazione
11. Rapporti con Società Clienti (Mandanti/Cedenti) per acquisto o gestione di Portafogli
12. Comunicazioni a Banca d'Italia, effettuate con il supporto del fornitore Engineering, relative ad informazioni inviate da U.O. gestionali ad U.O. CR relative a variazioni anagrafiche ed a rettifiche d'importo per sentenze passate in giudicato
13. Modifica dati anagrafici del sistema CR di Banca d'Italia e del sistema dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per tutti i Debitori e per i soli del Portafoglio di Proprietà
14. Utilizzo PEC per comunicazioni con Banca d'Italia
15. Attività commerciale volta al conferimento di mandati di gestione/ due diligence ovvero di cessione di Portafogli
16. Analisi di cluster di NPL di proprietà per cui possa essere considerata la non recuperabilità o una maggiore recuperabilità.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all'interno di FBS è stata valutata come **"probabilità bassa"** il verificarsi delle seguenti tipologie di reato:

- False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis, 2621 ter c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, 2° comma c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)
- Restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Ostacolo ad esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cc).

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV ("Organismo di Vigilanza") e, successivamente, sottoposte a delibera del CDA.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ² :
<p>False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis, 2621 ter cc)</p> <p>Impedito controllo (art. 2625, 2° comma cc)</p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 com. 3 cc)</p> <p>Restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</p> <p>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cc)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o società controllante (art. 2628 cc)</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei</p>	B	<p>CDA/ Consiglieri Delegati</p> <p>Collegio Sindacale</p> <p>Società di revisione</p> <p>U.O. Amministrazione</p> <p>U.O. Leader di Portafoglio</p> <p>U.O. Sistemi Informativi e Reporting</p> <p>U.O. Personale ed Economato</p> <p>U.O. Legale/ Affari Generali e Reclami</p>	<p>Predisposizione del bilancio</p> <p>Segnalazioni di vigilanza</p> <p>Gestione contabile</p> <p>Gestione della fatturazione</p> <p>Processo di svalutazione crediti</p> <p>Verifiche da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione</p> <p>Processo di verifica: pianificazione visite - predisposizione di documentazione richiesta;</p> <p>Gestione pagamento dividendi</p> <p>Verifiche ispettive da parte degli Organi di Vigilanza</p> <p>Visite ispettive da parte della GdF per indagini e raccolta documentazione</p> <p>Rapporti con Società Clienti (Mandanti/Cedenti) per acquisto o gestione di Portafogli</p> <p>Comunicazioni a Banca d'Italia, effettuate con il supporto del fornitore Engineering, relative ad informazioni inviate da U.O. gestionali ad U.O. CR relative a</p>	<p>Codice Etico;</p> <p>Sistema Disciplinare 231/01;</p> <p>Manualistica Organizzativa Interna;</p> <p>Previsioni analitiche di Portafoglio</p> <p>Controlli di I° Livello sul Business Plan;</p> <p>Reportistica per Direzione/ Società di Rating/prevista da Contratti di Servicing (Cfr Relazione Annuale Struttura Organizzativa);</p> <p>Reportistica</p> <p>Report dell'U.O. Internal Audit;</p> <p>Report società di rating;</p> <p>Regolamento Generale;</p> <p>Contrattualistica Clienti (attività di servicing)</p> <p>Bozza di bilancio e successiva approvazione;</p> <p>Verbali assemblee del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>Controlli-Verbalì del Collegio Sindacale;</p> <p>Incontri tra Collegio Sindacale, UO Internal Audit e Società di revisione;</p> <p>Gestione Libro Soci;</p> <p>Nomina Responsabili incaricati dei rapporti con Soggetti istituzionali e con soggetti a cui la Legge attribuisce autorità di controllo;</p> <p>Formalizzazione delle richieste inoltrate dagli organi ispettivi e relative risposte;</p> <p>Gestione archiviazione cartacea e informatica;</p> <p>Formalizzazione/ tracciabilità dei controlli di I° Livello sull'adeguatezza del calcolo di Management Fee;</p>	A

² Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ² :
<p>creditori (art. 2629 c.c.)</p> <p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p> <p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p>	B	<p>U.O. Centrale Rischi (Anagrafe Tributaria)</p> <p>U.O. Responsabile Mercato Italia</p> <p>U.O. Supporto al coordinamento strategico della gestione operativa</p>	<p>variazioni anagrafiche ed a rettifiche d'importo per sentenze passate in giudicato</p> <p>Modifica dati anagrafici del sistema CR di Banca d'Italia e del sistema dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per tutti i Debitori e per i soli del Portafoglio di Proprietà</p> <p>Utilizzo PEC per comunicazioni con Banca d'Italia</p> <p>Attività commerciale volta al conferimento di mandati di gestione/ due diligence ovvero di cessione di Portafogli</p> <p>Analisi di cluster di NPL di proprietà per cui possa essere considerata la non recuperabilità o una maggiore recuperabilità.</p>	<p>Profili di accesso a funzionalità di AS400 per aggiornamento parametri di calcolo automatico di Performance Fee;</p> <p>Controlli di I° Livello su registrazione fatture per ricavi da Management Fee/ Riaddebito Costi/ Due Diligence;</p> <p>Tracciabilità di rettifiche ed integrazioni dei saldi che definiscono la situazione periodica-risultato d'esercizio;</p> <p>Automazione strumenti di controllo di I° Livello inerenti situazioni contabili infrasettimanali;</p> <p>Criteri d'imputazione-registrazione incassi ed accoglimento richieste di modifica registrazioni già effettuate;</p> <p>Blocchi di sistema atti a presidiare l'integrità dei dati nei fogli di calcolo utilizzati per determinare il numero dei Debitori con posizioni in stato "aperta" e, quindi, le Management Fee;</p> <p>Blocchi di sistema per adeguata imputazione di fatture passive e per accesso autorizzato ai file di elaborazione ed analisi contabili;</p> <p>Comunicazione periodica relativa a modifiche anagrafiche apportate in AS400 da U.O. gestionali ad U.O. CR e comunicazione spot da quest'ultima alle prime.</p> <p>Blocchi di sistema che limitino modifiche non autorizzate in AS400 da parte dell'UO CR;</p> <p>Controlli incrociati di I° Livello mediante il software "Entratel" utilizzato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Credenziali di accesso e Codice Etico.</p> <p>Codice Etico.</p>	A

11. Reati di falsità in monete e delitti con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale

Nel prosieguo vengono indicati i reati riconducibili alle fattispecie “**falsità in monete**”, “**delitti con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale**” da cui possa derivare un’eventuale responsabilità amministrativa dell’ente (artt. 25 bis – quater - quater 1, 25 quinquies, DLgs 231/01 e successive modifiche ed integrazioni).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

▪ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

I reati individuati dal D.Lgs 231/2001 consistono nella falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete genuine in modo da scemarne il valore (art. 454 c.p.); spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

• **Contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

La fattispecie di reato è integrata da colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

• **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Il delitto si consuma, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, qualora il soggetto attivo introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, commette il reato chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti contraffatti o alterati.

▪ **Delitti con finalità di terrorismo o eversione di ordine democratico**

Il reato si configura qualora l’ente o una sua U.O. sia usata per consentire o agevolare la commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali, direttamente o in concorso con altri delitti ex art. 2 Convenzione di New York del 9/12/99.

• **Delitti contro la personalità individuale**

I reati richiamati dal DLgs 231/2001 sono la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp), tratta di persone (art. 601 cp), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp), prostituzione minorile (art. 600-bis cp), pornografia minorile (art. 600-ter cp), detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater cp) anche virtuale (art. 600 quater.1 cp), iniziative turistiche volte allo sfruttamento di prostituzione minorile (art.

600-quinquies cp), adescamento di minorenni (art. 609-undecies cp)³: impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (DLgs 109/'12).

▪ **Attività sensibili ai reati di falsità in monete, delitti con finalità di terrorismo e delitti contro la personalità individuale**

Gli art. 25 bis, 25 quater, 25 quater.1 e 25 quinquies del DLgs. 231/01, estendono la responsabilità dell'Ente ai reati non economici, individuati nei reati di falsità in monete nei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e nei delitti contro la personalità individuale.

In considerazione della natura dell'attività esercitata, FBS ha individuato al suo interno alcune **attività sensibili** nell'ambito delle quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal DLgs. 231/01:

1. Assunzione/ collaborazione/ fornitura di servizi da parte di Personale Dipendente e/o Collaboratori di nazionalità italiana
2. Assunzione/ collaborazione/ fornitura di servizi da parte di Personale Dipendente e/o Collaboratori di nazionalità straniera

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all'interno di FBS è stata valutata come **“probabilità bassa”**, il verificarsi delle seguenti tipologie di reato:

- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies DLgs. 231/01).
In particolare, con riferimento a detta categoria di reato, la fattispecie riconducibile all'“Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare risulta caratterizzata da:

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV (“Organismo di Vigilanza”) e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

³ aggiunto tra i reati presupposto dall'art. 3 comma 1 D. Lgs 4.3.2014, n. 39

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ⁴ :
<p>Delitti contro la personalità individuale</p> <p>(artt. C.P. 600, 601, 602, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, del DLgs 109/12)</p>	B	<p>Datore di Lavoro</p> <p>Amministratori</p> <p>Dirigenti dotati di potere di firma su contratti di assunzione/ collaborazione/ fornitura</p> <p>U.O. Personale ed Economato</p> <p>U.O. Amministrazione del Personale</p>	<p>Assunzione/ collaborazione/ fornitura di servizi da parte di Personale Dipendente e/o Collaboratori di nazionalità italiana;</p> <p>Assunzione/ collaborazione/ fornitura di servizi da parte di Personale Dipendente e/o Collaboratori di nazionalità straniera.</p>	<p>Codice Etico;</p> <p>Sistema Disciplinare 231/01;</p> <p>Manualistica Organizzativa Interna;</p> <p>Codice Fiscale/ Documenti d'Identità;</p> <p>Procedura di assunzione che contempli anche la regolarità di Permesso di Soggiorno ed adempimenti e assicurativi/ contributivi (DURC solo in caso di appalto e subappalto);</p> <p>Procedura Acquisti che contempli tra l'altro la richiesta al fornitore di regolarità del Permesso di Soggiorno ed adempimenti assicurativi/ contributivi per i propri Dipendenti/ collaboratori (DURC solo in caso di appalto e subappalto) oltrechè essere in linea con i requisiti sulle Funzioni Operative Importanti Esternalizzate (Circolare 288/2015);</p> <p>Casellario Giudiziario e Certificato Carichi Pendenti;</p> <p>Curriculum Vitae;</p> <p>Moduli Colloqui;</p> <p>Lettera di assunzione con accordo di confidenzialità ed Allegati: Privacy/ Utilizzo dispositivi ICT a norma di Legge;</p> <p>Ottimizzazione canali esterni di selezione candidati;</p> <p>Criteri omogenei d'individuazione dei Candidati da convocare a colloquio;</p> <p>Controllo contributivo da parte dell'outsourcer "Studio Paghe".</p>	A

⁴ Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

12. Reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007 n. 123, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, che ha previsto l'introduzione dell'art. 25 *septies* del DLgs. 231/01, è stata introdotta l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

• **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di persona è punito con reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

• **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123,00 a Euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni.

▪ **Attività sensibili ai reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

In considerazione della natura dell'attività esercitata, FBS ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal DLgs. 231/01.

Nell'ambito delle attività censite, una particolare attenzione deve essere posta a:

1. Adempimento dei presidi in tema di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/08
2. Aggiornamento dei Profili della sicurezza e della documentazione secondo previsto dal D.Lgs. 81/08;
3. Adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all'interno di FBS è stata valutata come "**probabilità bassa**" il verificarsi delle seguenti tipologie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV ("Organismo di Vigilanza") e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ⁵ :
<p>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</p> <p>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</p>	<p>B</p>	<p>Datore di Lavoro</p> <p>Dirigente per la Sicurezza</p> <p>RSPP</p> <p>RLS</p> <p>U.O. Personale ed Economato</p> <p>U.O. nominate ai sensi del DLgs. 81/08</p>	<p>Adempimento dei presidi in tema di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/08;</p> <p>Aggiornamento dei Profili della sicurezza e della documentazione secondo previsto dal D.Lgs. 81/08;</p> <p>Adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.</p>	<p>Codice Etico;</p> <p>Sistema Disciplinare 231/2001;</p> <p>Manualistica Organizzativa Interna;</p> <p>Nomina RSPP/ RLS/ Squadre Antincendio e di Primo Soccorso;</p> <p>Attribuzioni Dirigente della Sicurezza;</p> <p>Incontri trimestrali degli Organi deputati e relativi verbali;</p> <p>DVR (Documentazione Valutazione dei Rischi DLgs.81/08);</p> <p>DUVRI;</p> <p>Formazione/ informazione ex DLgs. 81/08;</p> <p>Ordine di Servizio del 06 novembre 2014 ("DLgs. 81/08 – Obblighi delle Figure definite dalla normativa – Documento della Sicurezza ad uso interno di FBS SPA – Schema sanzionatorio connesso al DLgs. 81/08");</p> <p>Utilizzo degli impianti in conformità alle specifiche di certificazione obbligatoria.</p>	<p>A</p>

⁵ Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

13. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio

Con l'approvazione del Decreto Legislativo n.° 231 del 21 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 (Supplemento Ordinario n. 268), è stata data attuazione alla Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione. Tale provvedimento, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, contiene alcune disposizioni che impattano direttamente sul DLgs. 231/01, in particolare:

- l'art. 52 (Organi di Controllo) prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, tra i quali l'Organismo di Vigilanza, debbano vigilare sull'osservanza delle norme in materia di riciclaggio e contrasto al terrorismo, prevedendo altresì una serie dettagliata di obblighi di comunicazione;
- l'art. 63 (Modifiche a disposizioni normative vigenti) introduce una modifica al DLgs. 231/01, giungendo ad inserire l'articolo 25 *octies* (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

In merito ai "reati transnazionali" di cui alla Legge n.° 146 del 16 marzo 2006 il Legislatore, nell'art. 10, ha individuato solo alcuni reati quale possibile fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente: tra essi i delitti di riciclaggio e di reinvestimento dei proventi di origine illecita risultano quelli che maggiormente hanno risultano impattare l'operatività che contraddistingue la gestione societaria.

La Legge n.° 186 del 15/12/2014 ha introdotto il reato di Autoriciclaggio previsto dall'art. 648 *ter.1* c.p.

Si fornisce, nel prosieguo, una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

• Ricettazione (art. 648 c.p.)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con le sanzioni interdittive e pecuniarie previste dal decreto.

• Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con le sanzioni interdittive e pecuniarie previste dal decreto.

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con le sanzioni interdittive e pecuniarie previste dal decreto.

• Autoriciclaggio

La norma che incrimina l'autoriciclaggio: art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto nel codice penale l'**art. 648-*ter.1***, con rubrica "Autoriciclaggio".

L'art. 3 della legge ha inoltre contemplato la confisca per il nuovo reato, ampliando l'ambito di applicazione dell'art. 648-*quater* e ha introdotto, in relazione al nuovo delitto, la responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-*octies* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Art. 648-ter.1, c.p.:

“A chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con condizioni o finalità di cui all'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991 n. 203 e s.m.i.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.”

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di autoriciclaggio, peraltro, prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati «alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Soggetto attivo del reato è colui che ha “commesso o concorso a commettere un delitto non colposo”; in astratto il riferimento è a tutti i delitti non colposi; in concreto è necessario che producano proventi da “ripulire”.

In relazione al reato di autoriciclaggio si ritiene opportuno richiamare i reati di natura tributaria quali potenziali reati presupposto di quello in oggetto: DLgs. n.° 74 del 10/03/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto”) così come modificato dal DLgs. n.° 158 del 24/09/2015 entrato in vigore in data 22/10/2015.

Delitti in materia di dichiarazione:

- Art. 2 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”
 - o Comma 1 – E' punito con la reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;

- Comma 2 – il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
- Art. 3 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”
 - Comma 1 – Fuori dai casi previsti dall'art. 2 è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed indurre l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore all'effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando congiuntamente:
 - a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000
 - b) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000;
 - Comma 2 – il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
comma 3 – ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- Art. 4 “Dichiarazione infedele”
 - Comma 1 – Fuori dai casi previsti 2 e 3 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente:
 - a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 150.000;
 - b) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a € 3.000.000;
 - Comma 1 bis – Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione degli elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali
 - Comma 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
- Art. 5 “Omessa dichiarazione”

- Comma 1 – E' punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000.
Comma 1- bis. E' punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad € 50.000.
- Comma 2 - Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Delitti in materia di documenti e pagamento d'imposte:

- Art. 10 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”
 - o Comma 1 –Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- Art. 10 bis “Omesso versamento di ritenute dovute o certificate”
 - o Comma 1 – È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta;
- Art. 10 ter “Omesso versamento di I.V.A.”
 - o Comma 1 – E' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d'imposta;
- Art. 10 quater “Indebita compensazione”
 - o Comma 1 - E' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000;
 - o Comma 2 - E' punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ex art. 17 del DLgs 09/07/1997 n 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000.

▪ **Attività sensibili Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.**

In considerazione della natura dell'attività esercitata, FBS ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal DLgs. 231/01.

Nell'ambito delle attività censite, una particolare attenzione deve essere posta a:

1. Adeguata Verifica della Clientela (debitore principale, terzo pagatore);
2. Registrazione nell'Archivio Unico Informatico
3. Segnalazione delle Operazioni Sospette

4. Attività “door to door”, realizzata dalla Rete Esattoriale, finalizzate al contatto diretto con le Controparti Terze Debitrici ed alla definizione contestuale di accordi transattivi/ Piani di rientro (tra cui soluzioni cambiarie)
5. Attività giudiziali/ stragiudiziali, realizzata dalla Rete Legale, espletate interfacciandosi con le Controparti Terze Debitrici a fini di recupero del credito
6. Gestione della cassa anche a titolo di riscossione dei crediti
7. Redazione / omissione della dichiarazione della Società relativa alle imposte sui redditi o I.V.A.
8. Omesso versamento di ritenute certificate anche utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti
9. Omesso versamento di I.V.A.
10. Tenuta delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi e del volume di affari.

Con riguardo all’ipotesi di reato di “Autoriciclaggio” FBS SPA ha prudentemente esteso l’analisi ai c.d. “Reati Tributari” in quanto, pur non compresi nel perimetro delle fattispecie previste dal DLgs. 231/2001, rientrano tra quei delitti non colposi i cui proventi possano essere maturati all’interno della Società ed essere reimpiegati in attività di business della stessa ovvero generare riserve occulte extra-societarie in grado da utilizzarsi in via ipotetica nell’interesse della Società anche in occasione di operazioni straordinarie (conferimenti in conto capitale tra cui, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale).

Per tale ragione la Società ha considerato i “Reati Tributari” quali “reati presupposto” del reato di “Autoriciclaggio”, individuando di conseguenza le relative Attività Sensibili ed i sottesi Presidi di Controllo posti a mitigazione con l’obiettivo di ridurre il potenziale rischio – reato di “Autoriciclaggio” derivante dall’impiego di somme provenienti dalla commissione dei “Reati Tributari”.

I presidi che FBS SPA ha già sviluppato a fini di mitigazione dei rischi – reato di “Ricettazione”, “Riciclaggio”, “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” e “Reati Societari” risultano atti a presidiare anche il rischio – reato di “Autoriciclaggio”.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all’interno di FBS è stata valutata come probabilità “**bassa**” il verificarsi delle seguenti tipologie di reato.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1)

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall’Organismo di Vigilanza e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ⁶ :
<p>Ricettazione (art. 648 c.p.)</p> <p>Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)</p>	B	<p>U.O. Antiriciclaggio e Segnalazione delle Operazioni Sospette</p> <p>U.O. Gestionali</p> <p>U.O. Amministrazione del Personale</p> <p>U.O. Back Office & Servizi Generali</p> <p>U.O. Responsabile Mercato Italia</p> <p>Rete Esattoriale</p> <p>Rete Legale</p>	<p>Adeguata Verifica della Clientela (debitore principale, terzo pagatore)</p> <p>Registrazione in A.U.I.</p> <p>Segnalazione delle Operazioni Sospette</p> <p>Attività "door to door", realizzata dalla Rete Esattoriale, finalizzate al contatto diretto con le Controparti Terze Debitrici ed alla definizione contestuale di accordi transattivi/ Piani di rientro (tra cui soluzioni cambiarie)</p> <p>Attività giudiziali/ stragiudiziali, realizzata dalla Rete Legale, espletate interfacciandosi con le Controparti Terze Debitrici a fini di recupero del credito</p> <p>Gestione della cassa anche a titolo di riscossione dei crediti</p>	<p>Manuale Antiriciclaggio e relativa modulistica da compilarsi;</p> <p>Codice Etico;</p> <p>Automazione richiesta di documentazione obblighi AVC in invio massivo di Welcome Letter e Diffide;</p> <p>Tracciabilità e Monitoraggio adempimenti AVC in capo a Legali e Società Esattoriali, effettuati anche da Terzo Pagatore - Procedura Informatica "Z5";</p> <p>Monitoraggio periodico A.U.I.;</p> <p>Procedura Informatica "CDR" (profilatura del rischio);</p> <p>Relazione Annuale Antiriciclaggio;</p> <p>Reportistica periodica inerente i Reclami pervenuti da attività esattoriali;</p> <p>Piano formativo AML del personale;</p> <p>Contratti Rete Esattoriale e Legale con previsioni in tema AML e sanzioni;</p> <p>Controllo del rispetto dei requisiti normativi richiesti alle Società Esattoriali (es. Licenza Questura della provincia in cui ha sede la Società Esattoriale);</p> <p>Valorizzazione dei Principi che regolano il rapporto tra FBS-Rete Esattoriale e tra Società Esattoriale ed Esattori;</p> <p>Vendor List per Rete Esattoriale.</p>	A

⁶ Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ⁶ :
Autoriciclaggio (art. 648 ter.1)	B	Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministratori U.O. Amministrazione U.O. Loan Accounting	Redazione/ omissione della dichiarazione della Società relativa alle imposte sui redditi o I.V.A. Omesso versamento di ritenute certificate anche utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti Omesso versamento di I.V.A. Tenuta delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi e del volume di affari	Presidi di controllo a mitigazione del rischio - reato di "False comunicazioni sociali" (art. 2621, 2621 bis, 2621 ter cc) – Reati Societari Procedura Acquisti ("Ciclo Passivo") in linea con i requisiti sulle Funzioni Operative Importanti Esternalizzate (Circolare 288/ 2015 Tracciabilità del work flow autorizzativo e per il pagamento delle fatture Controlli di Collegio Sindacale Controlli della Società di Revisione Controlli del Consulente fiscale incaricato della redazione della dichiarazione dei redditi	A

14. Reati informatici

La Legge 18/3/2008 n. 48 dal titolo “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23/11/2001 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” è entrata in vigore il 5/4/2008.

La legge in commento, oltre a modificare alcune norme del codice penale, del codice di procedura penale e del Codice della Privacy, ha introdotto il nuovo art. 24 bis nel D. Lgs. 231/2001 rubricato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, tenendo conto dei principi sanciti dalla predetta Convenzione di Budapest.

Alla luce dell’introduzione dell’art. 24 bis nel DLgs. 231/2001 si è ulteriormente ampliato l’ambito di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, nel cui interesse o vantaggio venga commesso un delitto informatico.

In precedenza, invece, era configurabile la responsabilità amministrativa degli enti solo per il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) se commesso a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, nonché per i reati di commercio di materiale pedopornografico in rete e pedopornografia virtuale di cui agli artt. 600 ter, 600 quater e 600 quater 1. c.p.

Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di:

- Documento informatico: per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ex DLgs. 82/2005;
- Sistema informatico: per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compie un’elaborazione automatica di dati”.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

- **Usò improprio di documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**
Il reato si configura quando le falsità in atti riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**
Il reato si configura quando un soggetto s’introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L’ipotesi è aggravata se
 - 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - 3) dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

- **Detenzione-diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici-telematici (art. 615 quater c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni stesse.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto installa apparecchiature per intercettare, impedire, interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635bis c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Cfr. art. 635 quater riferito a sistemi di pubblica utilità.

- **Frode informatica (art. 640 ter comma 3 c.p.)**

Il reato, nella forma aggravata richiamata dal D Lgs 231/01, è commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)**

Il reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

- **Attività sensibili Reati informatici**

In considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un dipendente di FBS, in modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico di un'altra Azienda o società, al fine di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest'ultima, FBS ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal DLgs. 231/01.

Nell'ambito delle attività aziendali, si evidenziano i processi aziendali teoricamente sensibili alla commissione di uno reati previsti dal decreto:

1. Attività di manutenzione ordinaria/ straordinaria delle procedure informatizzate;
2. Attività di manutenzione ordinaria/ straordinaria delle basi dati aziendali;
3. Accesso a sistemi informativi regionali a fini di avvio di contratti di tirocinio;

4. Modifica dati anagrafici presenti nel sistema C.R. di Banca d'Italia e nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per tutti i Debitori e per i soli del Portafoglio di Proprietà;
5. Caricamento nel sistema del Conciliatore (ABF) dei documenti atti a gestire l'esposto presentato dal Debitore all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all'interno di FBS è stata valutata come **“probabilità bassa”**, il verificarsi delle seguenti tipologie di reato:

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV (“Organismo di Vigilanza”) e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ⁷ :
<ul style="list-style-type: none"> • Documenti informatici (art 491 bis cp) • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 quinquies c.p.); • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informat (art 635bis cp); • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); 	M	<p>U.O. Sistemi Informativi</p> <p>U.O. Skip Tracing & Set Up Ipotecario/ Chirografar.</p>	<p>Attività di manutenzione ordinaria/ straordinaria delle procedure informatizzate;</p> <p>Attività di manutenzione ordinaria/ straordinaria delle basi dati aziendali;</p>	<p>Codice Etico; Sistema Disciplinare 231/2001; Manualistica Organizzativa Interna Tracciabilità dei processi informatici; DPS aggiornato 2015; Presidio/ aggiornamento/ segregazione/ conservazione delle credenziali di accesso; Conservazione dei dati e delle informazioni con supporti elettronici e magnetici; Nomina Amministratore Unico di Sistema e relativi Delegati; Definizione del perimetro d'intervento dei Delegati dell'Amministratore Unico di Sistema; Affissione dell'Informativa al Pubblico sul Trattamento dei Dati e delle informazioni sensibili; Regolamento di utilizzo strumenti IT per Personale - Dipendenti/ Collaboratori; Regolamento di utilizzo strumenti IT per Outsourcer, anche con riguardo alle piattaforme "REST"; Scannerizzazione in OPT dei documenti Privacy recuperati o già inviati dalla Mandante/ Cedente ed inserimento nei nuovi contratti della dichiarazione d'intervenuta acquisizione della Mandante/ Cedente; Moduli Privacy aggiornati in fase di colloquio Candidati; Credenziali d'accesso al sito web dell'Agenzia delle Entrate per controlli preliminari ai flussi informativi mensili; Blocchi di sistema per impedire aggiornamenti manuali dei dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate;</p>	A

⁷ Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ⁷ :
<ul style="list-style-type: none"> Frode informatic. del soggetto che presta servizi di certificaz. di firma elettr. (art 640 quinquies cp) 	M	<p>U.O. Amministrazione del Personale/ U.O. Personale ed Economato/ Back Office e Servizi Generali (Bari)</p> <p>U.O. Centrale Rischi</p> <p>U.O. Legale/Affari Generali e Reclami</p>	<p>Accesso a sistemi informativi regionali a fini di avvio di contratti di tirocinio;</p> <p>Modifica dati anagrafici presenti nel sistema C.R. di Banca d'Italia e nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per tutti i Debitori e per i soli del Portafoglio di Proprietà;</p> <p>Caricamento nel sistema del Conciliatore (ABF) dei documenti atti a gestire l'esposto presentato dal Debitore all'ABF.</p>	<p>Blocchi di sistema e credenziali di accesso per garantire l'accesso ai soli profili autorizzati dell'archivio con le richieste pervenute nell'ambito d'indagini finanziarie;</p> <p>Credenziali d'accesso autorizzato al software di decriptazione dei file inoltrati dalle preposte Autorità nell'ambito d'indagini finanziarie;</p> <p>Formalizzazione della nomina del Responsabile del processo Anagrafe Tributaria;</p> <p>Password differenziate per Profilo autorizzato all'accesso al sito web del Conciliatore Bancario;</p> <p>Blocchi di sistema atti ad efficientare l'utilizzo della funzionalità "Inf" in fase istruttoria;</p> <p>Informativa sul corretto utilizzo della posta elettronica e degli strumenti informatici consegnata in fase di assunzione.</p> <p>Comunicazione periodica relativa a modifiche anagrafiche apportate in AS400 da UO gestionali ad UO CR (con dettaglio allegato) e comunicazione spot da quest'ultima alle prime.</p> <p>Blocchi di sistema che limitino modifiche non autorizzate in AS400 da parte dell'UO CR</p> <p>Controlli incrociati di I° Livello mediante il software "Entratel" utilizzato dall'Agenzia delle Entrate.</p>	A

15. Reati contro l'Industria e il Commercio

In data 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 - Supplemento Ordinario n. 136 ed è entrata in vigore dal 15 agosto 2009, la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 15, comma 7, della legge introduce modifiche all'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'articolo 25-bis.1, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti contro l'industria e il commercio

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp)**
Il reato si configura quando un soggetto usa violenza sulle cose o utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cp)**
Il reato si configura quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp)**
Il reato si configura quando un soggetto, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp)**
Il reato si configura quando un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp)**
Il reato si configura quando un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp)**
Il reato si configura quando un soggetto pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cp)**
Il reato si configura quando un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpandone il titolo o in violazione dello stesso, ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari (art. 517-quater cp)**

Il reato si configura quando un soggetto contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

- **Attività sensibili ai Reati contro l'Industria e il Commercio**

In considerazione della natura dell'attività esercitata, FBS non ha individuato al suo interno alcun processo sensibile nel quale, in astratto, si potrebbero concretizzare tali fattispecie di reato.

Conseguentemente la Scheda Rischio Reato – Attività Sensibili – Presidi di Controllo non rileva ai fini della suddetta analisi.

Al fine, comunque, di escludere il rischio della commissione dei sopra citati reati sono stati previsti i seguenti presidi aziendali ai quali tutti devono attenersi puntualmente.

- Codice Etico
- Sistema Disciplinare 231/2001
- Manualistica Organizzativa Interna.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV ("Organismo di Vigilanza") e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

16. Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

In data 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 - Supplemento Ordinario n. 136 ed è entrata in vigore dal 15 agosto 2009, la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 15, comma 7, della legge introduce modifiche all'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dell'articolo 25-novies, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato:

- **Art.171 [Legge 22 aprile 1941, n. 633]**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 € ad 5.164 €.

• **Art.171-bis [Legge 22 Aprile 1941, n. 633]**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

• **Art.171-ter [Legge 22 aprile 1941, n. 633]**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

2. È punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

• **Art.174-quinquies [Legge 22 aprile 1941, n. 633]**

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

• **Art.171-septies [Legge 22 aprile 1941, n. 633]**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

• **Art.171-octies [Legge 22 Aprile 1941, n. 633]**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

▪ **Attività sensibili ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.**

In considerazione della natura dei reati sopra menzionati FBS ha individuato, al proprio interno, specifici processi sensibili nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal DLgs. 231/01:

1. Attività di gestione software e programmi di elaborazione dati;
2. Attività di manutenzione delle procedure informatizzate;
3. Attività di manutenzione delle basi dati aziendali;
4. Gestione delle licenze relative ai programmi applicativi e software in uso;
5. Accessi ad internet da parte dei dipendenti.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all'interno di FBS è stata valutata come probabilità **“bassa”**, il verificarsi delle seguenti tipologie di reato:

- Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE (Art. 171-bis [Legge 22 Aprile 1941, n.633]);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, su supporti non contrassegnati SIAE (Art. 171-bis [Legge 22 Aprile 1941, n.633]).

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV (“Organismo di Vigilanza”) e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ⁸ :
<p>Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE (Art. 171-bis [Legge 22 Aprile 1941, n.633]);</p> <p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati, su supporti non contrassegnati SIAE (Art. 171-bis [Legge 22 Aprile 1941, n.633])</p>	B	<p>Direzione</p> <p>U.O. Gestionali</p> <p>U.O. di Controllo</p> <p>U.O. Amministrative</p> <p>U.O. IT e Reporting</p> <p>U.O. Gestione del Personale e di Supporto</p> <p>U.O. Commerciale</p>	<p>Attività di gestione software e programmi di elaborazione dati;</p> <p>Attività di manutenzione delle procedure informatizzate;</p> <p>Attività di manutenzione delle basi dati aziendali;</p> <p>Gestione delle licenze relative ai programmi applicativi e software in uso;</p> <p>Accessi ad internet da parte dei dipendenti.</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Sistema Disciplinare 231/2001</p> <p>Modulistica Organizzativa Interna e relativa normativa</p> <p>Tracciabilità processi</p> <p>Regolamento di utilizzo strumenti IT per Personale -Dipendenti/ Collaboratori;</p> <p>Regolamento di utilizzo strumenti IT per Outsourcer, anche con riguardo alle piattaforme "REST";</p> <p>Archiviazione dei contratti con i fornitori;</p> <p>DPS aggiornato 2015</p>	A

⁸ Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

17. Reati di criminalità organizzata

In data 24 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170, supplemento ordinario n. 128, e in vigore dall'8 agosto 2009 la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

L'articolo 2, comma 29, prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'articolo 24-ter riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di criminalità organizzata.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato:

• **Art. 416. c.p. [Associazione per delinquere]**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

• **Art. 416-bis. c.p. [Associazione di tipo mafioso]**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (*)

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (*)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici (*) a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici (*) a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(*) Pene così modificate dalla Legge 69/2015.

• **Art. 416-ter c.p. [Scambio elettorale politico-mafioso]**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.⁹

• **Art. 630 c.p. [Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione]**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da 6 a 15 anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

• **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in pubblico o luogo aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 c.p.p., comma 2, lettera A), n. 5).**

Il reato si configura quando il soggetto porta in pubblico o in luogo aperto al pubblico armi del tipo indicato, con esclusione delle armi di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 110/75, ovvero le armi "da bersaglio da sala" o ad emissione di gas, nonché ad aria compressa.

⁹ Articolo così modificato dalla legge n. 62/2014.

▪ **Attività sensibili ai reati di criminalità organizzata**

Con riferimento ai reati di criminalità organizzata FBS ha individuato al proprio interno specifiche “attività sensibili” nel cui ambito potrebbero realizzarsi condotte illecite:

1. Attività “door to door”, realizzata dalla Rete Esattoriale, finalizzate al contatto diretto con le Controparti Terze Debitrici ed alla definizione contestuale di accordi transattivi/ Piani di rientro (tra cui soluzioni cambiarie).
2. Attività giudiziali/ stragiudiziali, realizzata dalla Rete Legale, espletate interfacciandosi con le Controparti Terze Debitrici a fini di recupero del credito.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio rilevati è stata valutata come “**probabilità bassa**”, il verificarsi delle seguenti tipologie di reato:

- Associazione per delinquere (Art. 416. c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis. c.p.).

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall’OdV (“Organismo di Vigilanza”) e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ¹⁰ :
<p>Art. 416 c.p. [Associazione per delinquere]</p> <p>Art. 416 bis c.p. [Associazione per delinquere di tipo mafioso]</p>	<p>B</p>	<p>Rete Esattoriale</p> <p>Rete Legale</p>	<p>Attività "door to door", realizzata dalla Rete Esattoriale, finalizzate al contatto diretto con le Controparti Terze Debitrici ed alla definizione contestuale di accordi transattivi/ Piani di rientro (tra cui soluzioni cambiarie);</p> <p>Attività giudiziali/ stragiudiziali, realizzata dalla Rete Legale, espletate interfacciandosi con le Controparti Terze Debitrici a fini di recupero del credito.</p>	<p>Codice Etico;</p> <p>Sistema Disciplinare;</p> <p>Report Reclami;</p> <p>Contratti di Mandato per Rete Esattoriale e Legale con specifiche previsioni in tema Antiriciclaggio;</p> <p>Controllo del rispetto dei requisiti normativi richiesti alle Società Esattoriali (tra cui la Licenza rilasciata dalla Questura della provincia presso cui ha sede la Società Esattoriale);</p> <p>Sistema sanzionatorio previsto dai Contratti di Mandato Esattoriali e Legali;</p> <p>Valorizzazione dei Principi che regolano il rapporto tra FBS e la Rete Esattoriale, sia tra Società Esattoriale ed Esattori;</p> <p>Vendor List per Rete Esattoriale.</p>	<p>A</p>

¹⁰ Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

18. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 introduce nel DLgs. 231/01 l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria":

Art. 4. – Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Dopo l'art. 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

E' evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-novies è già presente nel DLgs. 231/01, introdotto dalla L. 99/09.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis cp)**

Il reato si configura quando un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Attività sensibili ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

In considerazione della natura dei reati prima esposti FBS ha individuato al proprio interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal DLgs. 231/01.

Nell'ambito delle attività aziendali, si evidenziano i processi aziendali teoricamente sensibili alla commissione di uno reati previsti dal decreto:

1. Gestione delle controversie legali.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all'interno di FBS è stata valutata come "**probabilità bassa**", il verificarsi della seguente tipologia di reato:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis cp).

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV ("Organismo di Vigilanza") e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ¹¹ :
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis cp)	B	UO Legali, Affari Generali e Reclami UO Gestionali	Gestione delle controversie Legali	Codice Etico Sistema Disciplinare 231/2001 Manualistica Organizzativa Interna	A

¹¹ Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

19. Reati ambientali

In data 01 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 il DLgs. 121/2011 che sancisce l'entrata in vigore, con decorrenza 16 Agosto 2011, del nuovo art. 25-undecies del DLgs. 231/2001 che introduce la fattispecie dei Reati Ambientali, materia successivamente modificata con la Legge n.° 68 del 22/05/2015.

I reati specifici sono da ricondursi al seguente quadro normativo e regolamentare:

- Codice Penale (artt. 727-bis, 733-bis, 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies);
- DLgs. 152/2006 (codice dell'ambiente) integrato con il DLgs. 128/2010 e DLgs. 205/10, modificato con Legge n.° 68 del 22/05/2015;
- L. n 150 del 7/2/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n 549 del 28/12/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico;
- DLgs. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi.

Più precisamente i reati sono i seguenti:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis C.p.)
- Danneggiamento di habitat (art. 733-bis C.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis C.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater C.p.)
- Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452 quinquies C.p.)
- Associazione a delinquere comune e mafiosa aggravata (art. 452 octies C.p.)
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies C.p.)
- Esercizio non autorizzato di attività industriali (art. 29-quaterdecies DLgs. 152/06)
- Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue (art. 137 DLgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 DLgs. 152/2006)
- Bonifica dei siti (art. 257 DLgs. 152/2006)
- Falsità nei certificati (art. 258 DLgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 DLgs. 152/2006)
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 DLgs. 152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis DLgs. 152/2006)
- Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 DLgs. 152/2006)
- Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 Legge 150/1992)
- Incolumità esemplari (art. 2 Legge 150/1992)
- Falsificazione certificati (art. 3-bis Legge 150/1992)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993)
- Inquinamento doloso (art. 8 DLgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo (art. 9 DLgs. n. 202/2007).

Si tratta di reati riguardanti una pluralità di attività illecite (così come definito dall'art. 3 della Dir. 2008/99/CE) poste in essere intenzionalmente, ovvero con grave negligenza, ovvero in grado di determinare danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi), danni rilevanti alle componenti naturali dell'ambiente (un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora) ovvero condotte che

anche colposamente determinino un inquinamento ambientale e/o un disastro ambientale.
Nella fattispecie:

- Scarico, emissione o immissione illeciti nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;
- Raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario;
- Spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;
- Esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;
- Fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;
- Uccisione, distruzione, possesso o prelievo di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Commercio di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati;
- Significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- Produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono;
- Condotte colpose e/o dolose che comportino un inquinamento o un disastro ambientale;
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività.

▪ **Attività sensibili ai reati ambientali**

In considerazione della natura dei reati sopra esposti FBS ha individuato al proprio interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal DLgs. 231/01.

Nell'ambito delle attività aziendali, si evidenziano i processi aziendali teoricamente sensibili alla commissione di uno dei reati previsti dal decreto:

1. Smaltimento di apparecchiature elettroniche, informatiche (monitor, pc, cellulari), toner, contenitori per inchiostro di stampanti e fotocopiatrici.

Sulla base delle verifiche effettuate e dei fattori di rischio presenti all'interno di FBS è stata valutata come **“probabilità bassa”**, il verificarsi della seguente tipologia di reato:

- Inquinamento doloso e Inquinamento colposo (DLgs. 202/2007 artt. 8, 9).

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere disposte dall'OdV (“Organismo di Vigilanza”) e, successivamente, sottoposte a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le principali U.O. ed i relativi processi sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Reati	Probabilità di commissione del reato:	Unità Organizzative (interne / esterne) che possono, teoricamente, commettere o essere coinvolte nel reato	Attività/processi nel cui ambito può essere raffigurato un coinvolgimento o la commissione del reato	Presidi esistenti a fronte del fattore di rischio	Grado di idoneità dei Presidi ¹² :
Inquinamento doloso e Inquinamento colposo (DLgs 202/2007 artt. 8, 9)	B	U.O. Back Office & Servizi Generali U.O. Sistemi Informativi	Smaltimento di apparecchiature elettroniche/ informatiche (monitor, pc, cellulari), toner/ contenitori inchiostri di stampanti e fotocopiatrici.	Codice Etico Sistema Disciplinare 231/2001 Manualistica Organizzativa Interna Compilazione del modulo - fornito dall'Ente deputato territorialmente allo smaltimento dei rifiuti - d'identificazione del materiale da prelevare/ stoccare presso le oasi ecologiche preposte Relazioni dell'U.O. Internal Audit in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro.	A

¹² Adeguato, Parzialmente Adeguato, In Prevalenza Inadeguato, Inadeguato

SEZIONE TERZA: Organismo di Vigilanza

1. Premessa

L'art. 6, comma 1, del Decreto stabilisce che il compito di vigilare e curare l'aggiornamento del Modello sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad Esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida predisposte dall'ABI precisano che tale Organo di controllo debba avere, preferibilmente, natura collegiale ed essere composto sia da Personale interno sia da Personale esterno all'Ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto ed alle indicazioni espresse dall'ABI, la Società ha ritenuto di istituire un Organo collegiale che, per la composizione scelta, sia in grado di garantire la conoscenza delle attività sociali e - al contempo - abbia autorevolezza ed indipendenza tali da assicurare la credibilità delle relative funzioni.

L'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** detto requisito è garantito dalla presenza di un Collegio di tre Membri, di cui due esterni ed indipendenti dalla Società ed un Membro interno privo di compiti operativi riconducibile al Responsabile dell'U.O. Internal Audit.
Ciò in considerazione delle specifiche attività in capo alla Funzione Internal Audit che fornisce il necessario contributo nel vigilare sul rispetto e sull'adeguatezza delle regole contenute nel Modello, attivando, a fronte delle eventuali criticità riscontrate nel corso della propria attività, le strutture di volta in volta competenti per le opportune azioni di mitigazione. In tale contesto l'Organismo di Vigilanza è all'occorrenza destinatario di risorse finanziarie dedicate che ne garantiscano la prosecuzione delle attività.
- **Professionalità:** requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze tecniche e pratiche di cui dispongono i Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- **Continuità d'azione:** con riferimento a tale requisito l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri d'indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il Personale di FBS.

Fatta salva l'ipotesi di una revisione del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca dei poteri propri di tale Organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, come meglio specificato nel paragrafo "Cause di sospensione e di decadenza dell'Organismo di Vigilanza".

2. Poteri, funzioni e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti di vigilanza su:

- efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica
- osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Unità Organizzative
- aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia
- attuazione delle attività formative in materia
- avvio e svolgimento del procedimento d'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari a seguito dell'accertata violazione del Modello
- rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico
- esistenza ed effettività del sistema aziendale di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/2007 e ad effettuare le conseguenti comunicazioni interne ed esterne previste dall'art. 52 del menzionato Decreto

Posto quanto sopra l'Organismo di Vigilanza:

- definisce il Piano annuale delle verifiche 231
- comunica su base continuativa al CDA in ordine alle attività svolte
- comunicazione con cadenza semestrale al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte e, occasionalmente, per le violazioni che dovessero essere realizzate dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione
- supporta fattivamente la Società, qualora occorra ed in caso di richiesta all'uopo pervenutagli, nell'aggiornamento del Modello

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza una visione d'insieme sui controlli espletati di II° e di III° livello, l'U.O. Internal Audit con periodicità semestrale raccoglie dall'U.O. Compliance e dall'U.O. Antiriciclaggio i rispettivi piani annuali delle attività di controllo sulle aree "sensibili" e lo integra nel "Piano delle Verifiche 231". L'Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tale documento, valuta l'adeguatezza dei presidi delle singole attività aziendali sensibili e indirizza eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei piani di controllo proposti dalle singole Unità interessate. L'Organismo di Vigilanza può scambiare informazioni con la società di revisione, se ritenuto necessario o opportuno nell'ambito dell'espletamento delle rispettive competenze e responsabilità.

Nell'ambito delle attività di cui al precedente paragrafo, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- predisporre un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi del Modello di FBS, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare ed aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;

▪ verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.
Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia ed al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le realtà aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del DLgs. n. 231/2001;
- disporre che i Responsabili delle direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui si superi il budget stanziato.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi Componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli Membri dello Stesso la responsabilità da Essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

3. Cause di temporaneo impedimento, sospensione e decadenza dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono da tale carica, qualora:

- dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001;
- subiscano l'applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187quater del D.Lgs. n. 58/1998.

Temporaneo impedimento.

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento, e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di temporaneo impedimento:

- la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione ad un reato presupposto;
- la circostanza che il componente apprenda dall'Autorità amministrativa di essere sottoposto alla procedura di irrogazione di una sanzione amministrativa di cui all'art. 187quater del D. Lgs. n. 58/1998
- malattia o infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo.

Nel caso di temporaneo impedimento subentra automaticamente ed in via temporanea il sindaco più anziano d'età.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi per non più di due volte, di addvenire alla revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento ed alla sua sostituzione con altro componente effettivo.

Sospensione.

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza quelle di seguito indicate:

- si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001;
- l'applicazione in via non definitiva delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D.Lgs. n. 58/1998.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione dispone la sospensione della qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza e la cooptazione ad interim con il componente più anziano di età. I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra ad interim il componente più anziano d'età. Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

Decadenza.

I Componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza di cui sopra. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione.

4. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

Come sopra già precisato, al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza, su base almeno annuale, trasmette al Consiglio di Amministrazione una specifica Relazione sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello ed avente ad oggetto l'attività svolta, le risultanze dell'attività svolta, gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Parimenti, l'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce al:

- Consiglio di Amministrazione in modo continuativo e attraverso una relazione scritta almeno una volta all'anno;
- Collegio Sindacale periodicamente e nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo anche ricevere dal Collegio Sindacale richieste d'informazioni o di chiarimenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e, al contempo, potrà - a sua volta - richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società di essere convocato ogni volta che ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai Soggetti aventi le principali responsabilità operative. Gli incontri tenuti dall'Organismo devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo medesimo.

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

5.1 Flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici.

5.1.1 Flussi informativi dell'U.O. Antiriciclaggio

L'U.O. Antiriciclaggio e Segnalazione delle Operazioni Sospette inoltra all'Organismo di Vigilanza, per conoscenza, la Relazione almeno annuale sulle attività svolte con la quale relazione il Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta e gli interventi correttivi realizzati e pianificati (inclusi quelli formativi).

5.1.2 Flussi informativi dell'U.O. Compliance

L'U.O. Compliance inoltra all'Organismo di Vigilanza, per conoscenza, il Piano Annuale delle attività previste e la Relazione almeno annuale sulle attività svolte con la quale relazione il Consiglio di Amministrazione.

5.1.3 Flussi informativi dell'U.O. Internal Audit

L'U.O. Internal Audit inoltra all'Organismo di Vigilanza, per conoscenza, il Piano Annuale delle attività previste così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione e la Relazione almeno annuale sulle attività svolte inviata al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo. Parimenti, detta U.O. inoltra all'Organismo, per conoscenza, le ulteriori Relazioni periodali già previste dal Regolamento della Funzione oltrechè, a richiesta dell'Organismo stesso, specifici Audit Report.

5.1.4 Flussi informativi in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Il flusso di rendicontazione del Datore di Lavoro (o di un suo incaricato all'uopo) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 verso l'Organismo è incentrato su relazioni periodiche con le quali viene comunicato l'esito delle attività svolta in relazione alla organizzazione e al controllo effettuato sul sistema di gestione della salute e sicurezza. Il Datore di Lavoro, per l'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi delle competenti Funzioni.

Parimenti, è previsto un flusso di rendicontazione del Committente ai sensi degli artt. 88 e segg. del DLgs. n. 81/08 verso l'Organismo di Vigilanza, incentrato su relazioni con cadenza almeno annuale in base a cui è comunicato l'esito dell'attività svolta in relazione alla organizzazione ed al controllo effettuato sul sistema di gestione aziendale della salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Il Datore di lavoro, per l'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi delle competenti Funzioni aziendali

5.2 Flussi informativi non periodici verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di flussi informativi non periodali da parte degli Organi sociali e di tutto il Personale (Dipendenti e Collaboratori) di FBS SPA che deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti potenzialmente in grado di generare violazioni del Modello.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione anonimo consistente nell'invio all'Organismo di Vigilanza di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta elettronica dedicato (organismodivigilanza@fbs.it) presente sul sito web della Società all'indirizzo

<http://www.fbs.it/decreto231.html>, da parte del Personale e dell'intera comunità degli Stakeholders che vogliano procedere ad eventuali segnalazioni.

Tale modalità di trasmissione d'informazioni è volta a garantire la riservatezza ai Soggetti segnalanti onde evitare, non ultimo, l'adozione di atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti

Parimenti, gli Organi sociali riferiscono all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessari per appurare il fatto segnalato, richiedendo al riguardo il supporto dell'U.O. Internal Audit.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'ODV procederà ad indagini solo qualora la segnalazione contenga riferimenti tali da garantire eventuali indagini.

Unitamente alle segnalazioni sopra indicate devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti d'interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità di Vigilanza, Pubblica Amministrazione, Amministrazione Finanziaria, Amministrazioni locali;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal Personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dalle preposta U.O. interne nell'ambito di specifiche attività di controllo e dai quali possano emergere fatti rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

Nell'esercizio dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti d'informazione di FBS nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

SEZIONE QUARTA: Aggiornamento del Modello

L'aggiornamento del Modello è garantito a fini di adeguato, completo e tempestivo presidio dei potenziali "rischi-reato" sottostanti le "attività sensibili" di FBS SPA.

Il potere di adottare i necessari ed opportuni aggiornamenti del Modello compete al Consiglio di Amministrazione per il tramite di apposita delibera.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza verifica la necessità o l'opportunità di procedere al suddetto aggiornamento facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione, prestando all'occorrenza ed a richiesta del Consiglio di Amministrazione anche un supporto fattivo all'aggiornamento stesso.

SEZIONE QUINTA: Formazione ed informazione.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, FBS SPA definisce un Piano di formazione ed informazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso a tutti i Destinatari, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento nelle “attività sensibili”.

In particolare, la Società prevede la definizione di Schede informative per i Soggetti Apicali. Parimenti, nei confronti del Personale (Dipendenti e Collaboratori), FBS potrà prevedere differenti livelli d’informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sessioni d’aula, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne ovvero metodologie di Web Based Training (“WBT”). Le attività di formazione ed informazione periodica al Personale aziendale sarà supportata dall’Organismo di Vigilanza e documentata a cura delle preposte U.O. interne.

Con riguardo alla comunicazione del Modello, FBS s’impegna a diffonderne il contenuto mediante pubblicazione (con il Codice Etico) sul proprio sito web e darne comunicazione, a mezzo di posta elettronica, a tutto il Personale (Dipendenti/ Collaboratori), inserendo - laddove necessario - le informazioni per la relativa comprensione.

La Società s’impegna a far sottoscrivere specifica clausola di conoscenza del Modello e di accettazione dei relativi contenuti anche ai propri fornitori in ambito contrattuale.

SEZIONE SESTA: Destinatari del Modello 231

Il Modello e le disposizioni ivi contenute sono rispettate dai Soggetti Apicali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direzione), dai Soggetti Sottoposti (Personale: Dipendenti e Collaboratori) oltrechè da tutti coloro che, interfacciandosi a vario titolo con l’Ente, si trovino a svolgere le “attività sensibili” già individuate dal Modello stesso.

Il Modello risulta, infatti, destinato a tutti i soggetti esterni (intendendosi i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello.

SEZIONE SETTIMA: Sistema Disciplinare 231

L’art. 6, comma 2 del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e di Gestione, l’adozione da parte dell’Ente di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso. Ciò posto risulta necessario che il Modello, ai fini della prevenzione della commissione dei reati previsti, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di detti reati.

Oltre a rimandare al documento “*Sistema Disciplinare ex DLgs. n.° 231/2001*”, si indica nel prosieguo i caratteri salienti di detto ambito d’intervento.

Principi generali

L’efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall’elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell’osservanza delle condotte prescritte.

Il sistema disciplinare costituisce, dunque, un requisito essenziale ai fini dell'efficacia del Modello, ai fini sia della concreta possibilità di esigerne il rispetto da parte dei diversi destinatari, sia della possibilità per la Società di invocare la propria esenzione di responsabilità secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 231/01.

Poiché il Modello introduce regole di condotta (e di comportamento) da ritenersi vincolanti per ogni destinatario, le rispettive infrazioni dovranno essere sanzionate, ove in concreto accertate, a prescindere dall'effettiva realizzazione di un fatto-reato ovvero dalla punibilità dello stesso, nonché dalla causazione di qualsiasi danno (patrimoniale e non) alla Società.

In particolare l'applicazione del sistema disciplinare/sanzionatorio per le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/01 prescinde dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria così come dell'esercizio o dall'esito dell'azione di responsabilità risarcitoria eventualmente esperita dalla Società.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza.

Infrazioni al Modello

Le categorie generali delle infrazioni sanzionabili, sono le seguenti:

- infrazioni del Modello costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative (esempio, inosservanza di procedure, omissione di comunicazioni all'ODV in merito a violazioni procedurali e/o altre situazioni di potenziale rischio, omissione di controlli, etc.) di scarso rilievo e limitata gravità;
- infrazioni del Modello costituenti mera inosservanza di prescrizioni operative di maggiore rilievo e gravità, per importanza dell'oggetto e delle potenziali conseguenze ;
- infrazioni del Modello, ancorché non univocamente dirette alla commissione di uno o più illeciti ma obiettivamente tali da comportarne il concreto rischio di commissione;
- infrazioni del Modello dirette in modo univoco alla commissione di uno o più reati indipendentemente dall'effettiva consumazione del reato e/o dalla realizzazione del fine criminoso;
- infrazioni del Modello ovvero assunzione di comportamenti tali da esporre la Società all'applicazione di una qualsiasi sanzione tra quelle previste dal D.Lgs. n.231/01 per uno qualsiasi dei reati presupposto previsti agli artt. 24 e ss. dello stesso.

Misure con finalità sanzionatoria nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del CDA l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

Misure con finalità sanzionatoria nei confronti di Controparti contrattuali

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

20. ALLEGATO 1 – “Impatto operativo delle Attività Sensibili 231”

Viene nel prosieguo descritta la ripartizione delle “Attività Sensibili 231”, già individuate nella “Mappa dei Rischi” (pag. 17) in base al rispettivo *impatto operativo (alto/ medio/ basso)* che consideri l’analisi di specifiche variabili: “numero di risorse allocate”, “effort richiesto per lo svolgimento”, “impatto rispetto alla complessiva operatività”.

Tale ripartizione utilizza, quale approccio metodologico di “quality review”: Control Risk Self Assessment (C.R.S.A.).

IMPATTO OPERATIVO delle "ATTIVITA' SENSIBILI 231"				
ID	RISCHIO REATO 231	ATTIVITA' SENSIBILE	Valutazione Rischio Reato 231	Impatto Operativo
1	Reati contro la P.A.	Rapporti con i Giudici	BASSO	MEDIO
2	Reati contro la P.A.	Rapporti con le Cancellerie dei Tribunali	BASSO	MEDIO
3	Reati contro la P.A.	Rapporti con i Curatori fallimentari	BASSO	MEDIO
4	Reati contro la P.A.	Rapporti con Soggetti diversi (consulenti tecnici, delegati alle vendite nominati dal giudice - notai, commercialisti, avvocati) per procedure esecutive	BASSO	MEDIO
5	Reati contro la P.A.	Vendita di beni nel corso di procedura fallimentare a trattativa privata	BASSO	ALTO
6	Reati contro la P.A.	Insinuazione nel passivo	BASSO	ALTO
7	Reati contro la P.A.	Riparto quote da procedura concorsuale ed esecutiva	BASSO	ALTO
8	Reati contro la P.A.	Utilizzo documentazione fascicolo di parte	BASSO	MEDIO
9	Reati contro la P.A.	Rapporti con P.A. in relazione alla gestione di un immobile	BASSO	MEDIO
10	Reati contro la P.A.	Rapporti con CTU (Consulente Tecnico d'ufficio) nell'effettuazione della perizia	BASSO	ALTO
11	Reati contro la P.A.	Rapporti con Banca d'Italia	BASSO	ALTO
12	Reati contro la P.A.	Rapporti con Garante della Privacy	BASSO	BASSO
13	Reati contro la P.A.	Rapporti con Arbitro Bancario e Finanziario	BASSO	MEDIO
14	Reati contro la P.A.	Rapporti con Polizia Giudiziaria	BASSO	BASSO
15	Reati contro la P.A.	Attività di valorizzazione dei cespiti posti a garanzia di crediti ipotecari oggetto di riscossione, effettuata da parte della Rete M.O.s.t. di FBS Real Estate Spa mediante partecipazione ad aste	BASSO	ALTO
16	Reati contro la P.A.	Rapporti con Guardia di Finanza	BASSO	BASSO
17	Reati contro la P.A.	Rapporti con Organi di Polizia	BASSO	BASSO
18	Reati contro la P.A.	Assunzione di Personale Dipendente e/o instaurazione di rapporti Consulenti	BASSO	BASSO
19	Reati contro la P.A.	Accesso a finanziamenti regionali per contributi a contratti di tirocinio	BASSO	BASSO
20	Reati contro la P.A.	Gestione della Cassa	BASSO	ALTO
21	Reati contro la P.A.	Affidamento incarico per attività giudiziale ad avvocati che rivestano anche il ruolo di Curatore Fallimentare o di Professionisti delegati alla vendita in procedure immobiliari	BASSO	BASSO
22	Reati Societari	Predisposizione del bilancio	BASSO	ALTO
23	Reati Societari	Segnalazioni di vigilanza	BASSO	ALTO
24	Reati Societari	Gestione contabile	BASSO	ALTO
25	Reati Societari	Gestione della fatturazione	BASSO	ALTO
26	Reati Societari	Processo di svalutazione crediti	BASSO	MEDIO
27	Reati Societari	Verifiche da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione	BASSO	MEDIO
28	Reati Societari	Processo di verifica: pianificazione visite-predisposizione di documentazione richiesta	BASSO	BASSO
29	Reati Societari	Gestione pagamento dividendi	BASSO	MEDIO
30	Reati Societari	Verifiche ispettive da parte degli Organi di Vigilanza	BASSO	ALTO
31	Reati Societari	Visite ispettive da parte della GdF per indagini e raccolta documentazione	BASSO	BASSO
32	Reati Societari	Rapporti con Società Clienti (Mandanti/Cedenti) per acquisto o gestione di Portafogli	BASSO	ALTO
33	Reati Societari	Comunicazioni a Banca d'Italia, effettuate con il supporto del fornitore Engineering, relative ad informazioni inviate da U.O. gestionali ad U.O. CR relative a variazioni anagrafiche ed a rettifiche d'importo per sentenze passate in giudicato	BASSO	ALTO
34	Reati Societari	Modifica dati anagrafici del sistema CR di Banca d'Italia e del sistema dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per tutti i Debitori e per i soli del Portafoglio di Proprietà	BASSO	ALTO
35	Reati Societari	Utilizzo PEC per comunicazioni con Banca d'Italia	BASSO	MEDIO
36	Reati Societari	Attività commerciale volta al conferimento di mandati di gestione/ due diligence ovvero di cessione di Portafogli	BASSO	ALTO
37	Reati Societari	Analisi di cluster di NPL di proprietà per cui possa essere considerata la non recuperabilità o una maggiore recuperabilità	BASSO	MEDIO
38	Reati di falsità in monete e delitti con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale	Assunzione/ collaborazione/ fornitura di servizi da parte di Personale Dipendente e/o Collaboratori di nazionalità italiana	BASSO	ALTO
39	Reati di falsità in monete e delitti con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale	Assunzione/ collaborazione/ fornitura di servizi da parte di Personale Dipendente e/o Collaboratori di nazionalità straniera	BASSO	BASSO
40	Reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Adempimento dei presidi in tema di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. 81/08	BASSO	ALTO

IMPATTO OPERATIVO delle "ATTIVITA' SENSIBILI 231"				
ID	RISCHIO REATO 231	ATTIVITA' SENSIBILE	Valutazione Rischio Reato 231	Impatto Operativo
41	Reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Aggiornamento dei Profili della sicurezza e della documentazione secondo previsto dal D.Lgs. 81/08	BASSO	BASSO
42	Reati di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori	BASSO	MEDIO
43	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Adeguata Verifica della Clientela (debitore principale, terzo pagatore)	BASSO	ALTO
44	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Registrazione in A.U.I.	BASSO	ALTO
45	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Segnalazione delle Operazioni Sospette	BASSO	MEDIO
46	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Attività "door to door", realizzata dalla Rete Esattoriale, finalizzate al contatto diretto con le Controparti Terze Debitrici ed alla definizione contestuale di accordi transattivi/ Piani di rientro (tra cui soluzioni cambiarie)	BASSO	ALTO
47	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Attività giudiziali/ stragiudiziali, realizzata dalla Rete Legale, espletate interfacciandosi con le Controparti Terze Debitrici a fini di recupero del credito	BASSO	ALTO
48	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Gestione della cassa anche a titolo di riscossione dei crediti	BASSO	BASSO

49	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Redazione/ omissione della dichiarazione della Società relativa alle imposte sui redditi o I.V.A.	BASSO	MEDIO
50	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Omesso versamento di ritenute certificate anche utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti	BASSO	MEDIO
51	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Omesso versamento di I.V.A.	BASSO	MEDIO
52	Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali e autoriciclaggio	Tenuta delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi e del volume di affari	BASSO	MEDIO
53	Reati Informatici	Attività di manutenzione ordinaria/ straordinaria delle procedure informatizzate	BASSO	ALTO
54	Reati Informatici	Attività di manutenzione ordinaria/ straordinaria delle basi dati aziendali	BASSO	ALTO
55	Reati Informatici	Accesso a sistemi informativi regionali a fini di avvio di contratti di tirocinio	BASSO	ALTO
56	Reati Informatici	Modifica dati anagrafici presenti nel sistema C.R. di Banca d'Italia e nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per tutti i Debitori e per i soli del Portafoglio di Proprietà	BASSO	ALTO
57	Reati Informatici	Caricamento nel sistema del Conciliatore (ABF) dei documenti atti a gestire l'esposto presentato dal Debitore all'ABF	BASSO	ALTO
58	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Attività di gestione software e programmi di elaborazione dati	BASSO	BASSO
59	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Attività di manutenzione delle procedure informatizzate	BASSO	BASSO
60	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Attività di manutenzione delle basi dati aziendali	BASSO	BASSO
61	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Gestione delle licenze relative ai programmi applicativi e software in uso	BASSO	ALTO
62	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	Accessi ad internet da parte dei dipendenti	BASSO	BASSO
63	Reati di criminalità organizzata	Attività "door to door", realizzata dalla Rete Esattoriale, finalizzate al contatto diretto con le Controparti Terze Debitrici ed alla definizione contestuale di accordi transattivi/ Piani di rientro (tra cui soluzioni cambiarie	BASSO	MEDIO
64	Reati di criminalità organizzata	Attività giudiziali/ stragiudiziali, realizzata dalla Rete Legale, espletate interfacciandosi con le Controparti Terze Debitrici a fini di recupero del credito	BASSO	BASSO
65	Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Gestione delle controversie Legali	BASSO	BASSO
66	Reati ambientali	Smaltimento di apparecchiature elettroniche, informatiche (monitor, pc, cellulari), toner, contenitori per inchiostro di stampanti e fotocopiatrici	BASSO	BASSO